Centro Italia

STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTI

INDICE

STATUTO SOCIALE 4

TITOLO I
Scopo e oggetto sociale 5

TITOLO II
Soci e mezzi di finanziamento 7

TITOLO III
Patrimonio sociale, riserva legale e bilancio 21

TITOLO IV
Requisiti mutualistici 22

TITOLO V
Organi sociali 22

TITOLO VI
La revisione legale dei conti 35

TITOLO VII
Arbitrato 35

TITOLO VIII
Norme finali e transitorie 36

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SOCI 37

TITOLO I
Funzioni e articolazione 38

TITOLO II
Organi e funzionamento 39

TITOLO III
Elezioni delle Sezioni Soci 40

TITOLO IV
Disposizioni generali 42

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 45

REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITÀ 50

REGOLAMENTO DEGLI STATI GENERALI 53

TITOLO I
Organismo e fonti 54

TITOLO II
Organizzazione e funzionamento 54

TITOLO III
Diritti e doveri dei componenti 55

TITOLO IV
Disposizioni generali 56

REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE 57

Scopi e funzionamento della sezione 58
Operazioni di versamento e prelevamento 60
Interessi e operazioni relative 60
Destinazione del prestito 61
Disposizioni finali 61

STATUTO SOCIALE

(proposta approvata il 22 Ottobre 2021
dal Consiglio di Amministrazione
e il 23 Ottobre 2021 dagli Stati Generali)

Testo approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci delegati il 23 Novembre 2021

Titolo I
Scopo e oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione
1.1 E' costituita la società di consumo denominata "**COOP CENTRO ITALIA, Società Cooperativa**".
1.2 La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata, come previsto dall'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.
1.3 Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, delibera in merito all'adesione alla organizzazione di rappresentanza che più ritiene congrua e coerente con lo scopo e l'oggetto sociale del presente Statuto.

Art. 2 - Sede
2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Castiglione del Lago (PG).
2.2 La Cooperativa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata
3.1 La società avrà durata sino al 31 dicembre 2100, prorogabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Scopo
4.1 La Cooperativa si propone:
- di tutelare gli interessi e la salute dei consumatori;
- di promuovere i valori di solidarietà ed uguaglianza;
- di promuovere la responsabilità sociale delle imprese per un mercato rispettoso della persona e dell'ambiente;
- di tutelare il risparmio dei soci.

Art. 5 - Oggetto
5.1 Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4) la Cooperativa realizza le seguenti attività:
a) il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari mediante la gestione di esercizi di qualsiasi tipologia, nonché la gestione di pubblici esercizi;
b) il controllo della qualità e sicurezza dei prodotti commercializzati, nonché la verifica del rispetto dell'ambiente nella loro produzione, avvalendosi di specifiche competenze interne ed esterne;
c) la produzione, manipolazione e trasformazione dei beni commercializzati in conto proprio o per conto di società del Gruppo;
d) il commercio all'ingrosso, nei confronti di altre cooperative di consumo socie e società controllate direttamente o dalle predette cooperative socie, nonché nei confronti dei terzi, purché siano rispettate le norme di legge in tema di mutualità prevalente;
e) la raccolta del risparmio dei soci, disciplinata da apposito regolamento, con la categorica esclusione della raccolta al risparmio tra il pubblico;
f) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, inclusa la loro fornitura ad altre cooperative di consumo o a società del Gruppo;
g) la promozione dello sviluppo della cooperazione, anche mediante la partecipazione in altre imprese cooperative o in consorzi di imprese cooperative;
h) l'organizzazione di offerte commerciali particolarmente vantaggiose riservate esclusivamente ai soci;
i) la completa e corretta informazione dell'attività economica e so-

ciale della Cooperativa verso i propri stakeholders;
j) l'utilizzo, la promozione e la diffusione di strumenti predisposti per la certificazione della responsabilità sociale di impresa;
k) l'organizzazione di iniziative idonee alla promozione e alla diffusione dei valori di solidarietà e di uguaglianza;
l) la stipula di convenzioni con enti o società erogatrici di servizi a favore dei soci e dei consumatori;
m) l'espansione della rete di vendita a insegna COOP, nelle sue varie declinazioni, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising;
n) l'organizzazione indiretta dello scambio mutualistico con i propri soci – anche relativamente alla messa a disposizione di beni o di servizi specifici – attraverso società controllate, con le quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o i servizi nel quadro dello scambio mutualistico della cooperativa ed a sua integrazione.
5.2 La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali e attinenti, sia direttamente che indirettamente, ai medesimi, quali, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative, aderire ad enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori, costituire o assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;
b) aderire ad altri enti e organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche e di promozione cooperativa;
c) consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, con altri operatori del settore commerciale per il coordinamento delle attività in comune;
d) partecipare alla temporanea gestione di altre imprese cooperative;
e) affidare o assumere, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale di specifiche attività ad altre, o da altre cooperative o società da queste controllate;
f) partecipare ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile;
g) compiere operazioni immobiliari volte ad acquistare, permutare, locare / affittare, cedere e/o acquisire in leasing immobili e diritti reali immobiliari;
5.3 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 6 - Responsabilità

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Titolo II
Soci e mezzi di finanziamento

Capo I:
Soci Cooperatori

Art. 7 - Numero dei soci e requisiti di ammissione

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge.
7.2 Possono essere soci:
a) tutti i consumatori aventi capacità di agire, con l'esclusione:
a.1) dei proprietari, soci, amministratori e/o dirigenti di imprese e/o società che, esercitando attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, siano in concorrenza con questa;
a.2) dei proprietari, soci, amministratori e/o dirigenti di imprese e/o società fornitrici abituali di beni o servizi;
b) società, associazioni, enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, purché, esercitando attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, non siano in concorrenza con questa e comunque non perseguano scopi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art. 8 - Modalità di associazione

8.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente le seguenti indicazioni:
a) il nome e cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita;
b) l'effettiva attività esercitata;
c) l'importo della quota che intende sottoscrivere;
d) dichiarazione attestante l'inesistenza delle condizioni di non ammissibilità previste nell'articolo precedente.
8.2 La domanda di ammissione a socio deve contenere anche l'impegno a osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
8.3 Gli enti di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 dovranno presentare la domanda di ammissione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, contenente la denominazione dell'ente e della sua sede e, oltre alle indicazioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, l'impegno ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
8.4 La domanda di ammissione deve essere corredata da un estratto della deliberazione dell'organo sociale competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione e di accettare il presente Statuto.
Contestualmente alla presentazione di ogni domanda di ammissione deve essere versato l'importo della quota che si sottoscrive.
8.5 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera l'ammissione a socio dell'istante, curandone l'annotazione nel libro dei soci.
8.6 In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa delibera, adeguatamente motivata, deve essere comunicata, entro 60 giorni da quello della decisione, all'interessato che, entro i successivi 60 giorni, può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima adunanza utile. L'eventuale accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea è vincolante per il Consiglio di Amministrazione che deve deliberare l'ammissione del ricorrente.
8.7 Il Consiglio di Amministrazione riporta nella relazione al bilancio il numero delle ammissioni a socio deliberate nel corso dell'esercizio e, qualora abbia rigettato domande di ammissione, il numero dei rigetti ed i motivi di tali provvedimenti.

Art. 9 - Quota sociale

9.1 Chi intende essere ammesso come socio deve sottoscrivere e versare una quota non inferiore al valore minimo e non superiore al valore massimo previsto dalle vigenti leggi.

Art. 10 - Nominatività e trasferibilità delle quote

10.1 Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte ad esecuzione, pegno o altro vincolo a favore di terzi con effetto verso la Cooperativa.
10.2 La quota sociale può essere trasferita a soci o terzi solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
10.3 Il socio che intende trasferire la propria quota deve chiedere l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, accludendo la propria carta socio, o tramite posta elettronica certificata (PEC) salva la riconsegna / annullamento della carta socio ad autorizzato ed eseguito trasferimento.
10.4 Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve assumere una decisione in merito alla richiesta che va notificata all'interessato. Contro il rigetto della richiesta da parte del Consiglio, il socio può ricorrere al Collegio arbitrale.
10.5 Nel caso di accoglimento dell'istanza, o decorso vanamente il termine entro cui il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi, il socio è libero di trasferire la quota e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro soci il terzo cessionario purché abbia i requisiti necessari e non ricorrano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 7.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

11.1 I soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto nonché i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.
11.2 I soci possono contribuire al conseguimento dello scopo ed alla realizzazione dell'oggetto sociale con le modalità previste dal presente Statuto.
11.3 In particolare i soci possono prendere parte alla vita della Cooperativa partecipando alle Assemblee dei soci e alle votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Direttivi delle Sezioni Soci.
11.4 I soci effettuano, in ragione dei propri bisogni, gli acquisti presso i punti vendita della Cooperativa.
11.5 Ogni socio ha diritto di fruire delle offerte commerciali e dei servizi riservati ai soci secondo le modalità stabilite dalla Cooperativa.
11.6 Ogni socio ha il diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.
11.7 Un ventesimo dei soci che lo richieda ha diritto di esaminare tramite un rappresentante specificatamente indicato, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se esiste.

Art. 12 – Misure di trasparenza

12.1 Il rapporto tra Cooperativa e socio è conformato a criteri di trasparenza ed informazione.

12.2 Al fine di garantire trasparenza nello svolgimento delle proprie attività mutualistiche e consentire ai propri soci di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa assicura ad essi l'accesso - attraverso il proprio sito web - oltre che al bilancio, completo di nota integrativa, alle seguenti ulteriori informazioni:
a) ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
b) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci e ai relativi costi;
c) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore delle comunità e ai relativi costi.
12.3 Ogni anno, la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea dei Soci, oltre a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui al comma 1, contestualmente le rende fruibili nei principali punti vendita, attraverso appositi corner informatici.
12.4 E' rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, così come diverse od ulteriori modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

Art. 13 - Scioglimento del rapporto sociale

13.1 Il rapporto sociale si scioglie per recesso, esclusione, morte e, nel caso di persona giuridica, per estinzione.

Art. 14 - Recesso

14.1 E' riconosciuto ad ogni socio il diritto di recesso.
14.2 Per esercitarlo il socio deve manifestare tale volontà inviando, presso la sede sociale, specifica lettera raccomandata con ricevuta di ritorno accludendovi la propria carta socio o tramite posta elettronica certificata (PEC), salva la riconsegna / annullamento della carta socio dopo l'assunzione della delibera di cui al capoverso seguente.
14.3 Il recesso è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione che ne curerà l'annotazione nel libro soci e provvede alla successiva comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC).
14.4 Il recesso è sempre ammesso, salvo che per l'ipotesi di esistenza di un rapporto di prestito sociale temporalmente vincolato tra il socio e la Cooperativa; in tal caso il diritto di recesso potrà esercitarsi solo dopo la naturale scadenza del contratto di prestito sociale vincolato.
14.5 I soci receduti possono essere riammessi alla Cooperativa, qualora ne ricorrano le condizioni di legge e di Statuto.

Art. 15 - Esclusione

15.1 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:
a) che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati anche temporaneamente o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7;
b) che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto sociale, dei

regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) che, in qualunque modo, arrechino danno materiale o morale alla Cooperativa;
d) che, in quanto persone giuridiche, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali;
e) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili per un periodo superiore a dodici mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa.
15.2 La delibera di esclusione è comunicata al socio.
15.3 Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di esclusione, l'escluso può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 70.
15.4 L'esclusione ha efficacia dall'annotazione nel libro dei soci che viene effettuata decorso vanamente il termine fissato per la presentazione del ricorso o, qualora invece questo sia presentato, dopo la conforme decisione del Collegio Arbitrale.
15.5 Salvo il caso di liquidazione del socio persona giuridica, l'escluso può essere riammesso a socio qualora ne venga dichiarata la riabilitazione o sia cessata la situazione di incompatibilità o, negli altri casi, trascorso un triennio dalla data in cui è stata deliberata l'esclusione.

Art. 16 - Decesso del socio

16.1 La cancellazione del socio deceduto dal libro dei soci è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa presentazione del certificato di decesso del socio da parte degli aventi causa.

Art. 17 - Rimborso della quota sociale

17.1 Nel caso di recesso, esclusione o morte, il socio o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale.
17.2 La liquidazione della quota sociale avviene su richiesta scritta dell'avente diritto; ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed è rimborsata entro centottanta giorni dalla data di approvazione di detto bilancio.
17.3 Il rimborso dovrà essere richiesto dall'avente diritto mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) che deve giungere alla Cooperativa entro il termine di prescrizione legale di cinque anni decorrenti dal giorno dell'approvazione del bilancio suddetto.
17.4 Il rimborso della quota sociale potrà essere richiesto anche presso i punti vendita della Cooperativa tramite apposita procedura informatica e riconoscimento dell'identità dell'avente diritto.
17.5 Non ha diritto al rimborso della quota sociale il socio escluso per aver arrecato, o tentato di arrecare, danni morali o materiali alla Cooperativa, anche se questa decide di non agire giudizialmente nei suoi confronti.
17.6 Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione sono accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

Art. 18 – Esclusione per inattività del socio

18.1 Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente, entro il

termine di approvazione del bilancio di esercizio, a deliberare in merito all'esclusione di quei soci a carico dei quali nel corso dell'esercizio sociale precedente si siano verificate cumulativamente le tre circostanze che seguono:
a) Non abbiano partecipato alle assemblee e agli organismi territoriali della Cooperativa;
b) Non abbiano acquistato beni o servizi presso la Cooperativa o presso le società di cui all'art.5 comma 1 lettera n);
c) Non abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti della società.
18.2 Le suddette ipotesi operano di diritto quali cause di decadenza dei soci inattivi e i relativi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione costituiscono atto dovuto; le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia sono pubblicate su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione.
18.3 Qualora il socio escluso ai sensi del presente articolo ne venga a conoscenza in occasione di uno scambio mutualistico o di una partecipazione all'assemblea entro il termine di un anno successivo alla pubblicazione della deliberazione di esclusione, potrà fornire, con richiesta scritta al consiglio di Amministrazione qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa domandando la revoca del provvedimento di esclusione.
18.4 Il Consiglio di Amministrazione, se è dimostrata la sussistenza di almeno uno dei requisiti, provvede alla revoca entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'interessato potrà, entro 30 giorni, ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art.70
18.5 I soci decaduti ai sensi del presente articolo devono richiedere il rimborso della quota entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace, con le modalità indicate dall'art.17 del presente Statuto.
18.6 Le quote non rimborsate e per cui sia maturata la prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

Art. 19 - Ristorno

19.1 L'Assemblea dei soci può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno al cui volume l'entità del ristorno è commisurata.
19.2 Hanno diritto al ristorno, qualora deliberato, tutti i soci iscritti nel libro soci alla data della deliberazione che abbiano effettuato acquisti nel corso dell'anno cui lo stesso si riferisce.
19.3 L'importo complessivo del ristorno non può eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'attività commerciale svolta con i soci nell'esercizio dell'anno in cui il ristorno si riferisce.
19.4 Nel bilancio devono essere evidenziati separatamente, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Capo II:
Soci Finanziatori

Art. 20 – Soci Finanziatori

20.1 Ferme restando le disposizioni del precedente Capo I del presente Statuto, la Cooperativa può:
a) ammettere Soci Finanziatori ai sensi degli articoli 2525 e 2526 del Codice Civile;

b) ammettere Soci Sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i quali ai fini del presente Statuto rientrano nella più ampia categoria dei Soci Finanziatori;
c) emettere azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
20.2 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai Soci Finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento; non possono comunque divenire Soci Finanziatori quanti esercitano imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 21 – Conferimenti dei Soci Finanziatori (emissione delle azioni)

21.1 I conferimenti dei Soci Finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
21.2 Alla sezione del capitale sociale di cui al comma precedente è altresì imputato il fondo costituito con i conferimenti dei Soci Sovventori, indicato al successivo articolo 38 comma 1, n. 1), lett. b), del presente Statuto.
21.3 I conferimenti dei Soci Finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.
21.4 I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci Finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
21.5 L'emissione delle azioni destinate ai Soci Finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale deve essere stabilito l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 del Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i Soci Cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice Civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
21.6 Il diritto di opzione non spetta ai Soci Cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali ovvero ad altre società cooperative a mutualità prevalente.
21.7 Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, anche in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.
21.8 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
21.9 La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

Art. 22 – Trasferibilità delle azioni

22.1 Le azioni dei Soci Finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente con il consenso, previo gradimento, del Consiglio di Amministrazione, salvo vi sia contraria disposizione adottata dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli.
22.2 In ogni caso di trasferimento o costituzione di diritti reali, il socio trasferente o costituente deve darne comunicazione a mezzo let-

tera raccomandata a.r. o PEC al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, con indicazione di tutti i dati ed elementi relativi al soggetto acquirente necessari od opportuni ai fini dell'espressione del gradimento; il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto subentrante indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine senza pronuncia del Consiglio di Amministrazione, il gradimento si intende concesso.

Art. 23 – Diritti amministrativi dei Soci Finanziatori

23.1 Nelle Assemblee della Cooperativa ai Soci Finanziatori spetta un voto ogni azione detenuta, con un massimo di cinque voti ciascuno qualora si tratti di Soci Sovventori.
23.2 L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile e dal presente Statuto.
23.3 Ai Soci Cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di Soci Finanziatori.
23.4 I voti complessivamente attribuiti ai Soci Finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
23.5 I Soci Finanziatori partecipano all'Assemblea Generale dei soci mediante votazioni separate, oppure, a mezzo di un proprio delegato nominato nell'Assemblea separata dell'organismo rappresentativo dei Soci Finanziatori ai sensi dell'articolo 51 del presente Statuto, laddove convocata dal Consiglio di Amministrazione.
23.6 È, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto per l'assemblea speciale di categoria prevista all'art. 24 dello Statuto (di seguito l' "Assemblea Speciale").
23.7 Ai Soci Finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore indipendente, un sindaco effettivo e uno supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci Finanziatori.
23.8 L'Assemblea straordinaria che delibera sull'emissione delle azioni destinate ai Soci Finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di soci di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Art. 24 – Assemblea Speciale dei Soci e Rappresentante Comune

24.1 Ricorrendo le condizioni stabilite dalla Legge, i Soci Finanziatori sono costituiti in Assemblea Speciale.
24.2 L'Assemblea Speciale dei Soci Finanziatori è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
24.3 Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali dei Soci Finanziatori sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 46 e ss. del presente Statuto.

24.4 L'Assemblea Speciale dei Soci Finanziatori delibera:
a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
b) sull'esercizio dei diritti attribuiti alla categoria ai sensi dell'art.2526 Codice Civile o del presente Statuto;
c) sulla nomina o revoca del Rappresentante Comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
d) sulla costituzione di un eventuale fondo per le spese necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori delle azioni e sul relativo rendiconto;
e) sulle eventuali controversie e le relative transazioni e rinunce verso la Cooperativa;
f) su altri argomenti di interesse comune a ciascuna categoria di Soci Finanziatori.

Art. 25 – Diritti patrimoniali, remunerazione, recesso e riscatto delle azioni

25.1 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci Finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci Cooperatori.
25.2 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio Finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci Cooperatori, per il loro intero valore.
25.3 Ai Soci Finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore a quanto stabilito nella delibera di emissione. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili.
25.4 In favore dei Soci Sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa è riconosciuta una remunerazione maggiorata in misura non superiore a due punti percentuali (2%) rispetto alla remunerazione delle azioni dei Soci Cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.
25.5 La remunerazione delle azioni offerte in sottoscrizione ai Soci Cooperatori non può essere superiore a due punti percentuali (2%) rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile.
25.6 Ai Soci Finanziatori il diritto di recesso spetta, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti Codice Civile per quanto compatibile con le regole sulle cooperative a mutualità prevalente.
25.7 Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei Soci Finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 Codice Civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni e tenuto conto delle eventuali riserve disponibili per sovrapprezzo.
25.8 La deliberazione di emissione delle azioni potrà prevedere una clausola di riscatto delle azioni stesse da parte della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2437-sexies Codice Civile, prevedendo a tal fine i limiti temporali per l'esercizio della facoltà di riscatto e le condizioni economiche.

Art. 26 – Azioni di partecipazione cooperativa – Programmazione pluriennale

26.1 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, della legge n. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, nel rispetto dei diritti di remunerazione annuale riconosciuti agli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 25 e del successivo art. 32.

Art. 27 – Emissione di azioni di partecipazione cooperativa

27.1 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 21, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato.
27.2 Le azioni di partecipazione cooperativa devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art.2354 del Codice Civile, anche la denominazione: "Azione di Partecipazione Cooperativa".
27.3 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci Cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
27.4 Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, della legge n. 59/1992.
27.5 Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione pluriennale. L'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del Rappresentante Comune.
27.6 Il Rappresentante Comune dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa può:
a) esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;
b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale di categoria;
c) tutelare, nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto, gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Capo III:
Titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi

Art. 28 – Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) - Emissione

28.1 Ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile, richiamato dall'art. 2526 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere Strumenti Finanziari Partecipativi, nel seguito "SFP", a fronte di apporti di capitale di rischio in denaro o in natura, i quali non conferiscono ai sottoscrittori la qualità di Soci.
28.2 L'emissione degli SFP da parte della Cooperativa avviene sulla base di una delibera dell'Assemblea straordinaria; detta delibera delega al Consiglio di Amministrazione l'adozione di uno specifico Regolamento di Emissione che disciplina il contenuto, i diritti e ogni altro aspetto rilevante degli SFP emessi, a specificazione ed integrazione delle previsioni statutarie e nei limiti dei principi e dei criteri determinati dallo Statuto e dalla stessa delibera assembleare.
28.3 L'Assemblea Straordinaria determina:
a) l'ammontare complessivo dell'emissione, l'eventuale frazionamento in più emissioni, i termini entro i quali l'emissione deve essere attuata;
b) le ulteriori regole richieste dall'art. 2346 ultimo comma del Codice Civile, così come meglio formulate nel seguito del presente articolato.

28.4 Con la delibera di emissione l'Assemblea delega il Consiglio di Amministrazione alla fase attuativa dell'emissione stessa, nonché alla redazione del Regolamento di Emissione degli SFP in conformità alle disposizioni che seguono; il Regolamento di Emissione può essere modificato sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, purché conforme ai contenuti della delibera assembleare di emissione.
28.5 Gli apporti dei sottoscrittori di SFP non sono imputabili a capitale, ma costituiscono comunque una voce del patrimonio netto contabile; a fronte di essi la Cooperativa iscrive un'apposita riserva di patrimonio netto, disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di Emissione.

Art. 29 – Modalità di emissione e trasferibilità degli SFP

29.1 L'emissione e il collocamento degli SFP spettano al Consiglio di Amministrazione, in conformità alla delibera di assemblea straordinaria e al Regolamento di Emissione approvato dal Consiglio stesso in base al deliberato assembleare. In accordo tra la Cooperativa ed i sottoscrittori, la sottoscrizione, con indicazione degli elementi identificativi degli SFP e allegato il Regolamento di Emissione, può esser fatta risultare da atto scritto, anche autentico ove una delle parti ne faccia richiesta.
29.2 Gli SFP non costituiscono titoli di credito, essi sono rappresentati da certificati cartacei nominativi emessi dalla Cooperativa, sottoscritti da un legale rappresentante della stessa; l'emissione e le caratteristiche sono annotate in apposito Registro degli SFP.
29.3 Il trasferimento degli SFP, salva la procedura di gradimento di cui appresso, si perfeziona o mediante girata sul certificato rappresentativo, o attraverso atto autentico. La Cooperativa, sulla base della girata oppure dell'atto di trasferimento esibito, annota l'avvenuto trasferimento degli SFP al nuovo Titolare nel Registro apposito; ove vi sia congiunta richiesta delle parti contraenti la Cooperativa può annullare i precedenti certificati ed emetterne di nuovi all'ordine dei nuovi Titolari.
29.4 Gli adempimenti di cui sopra presso la Cooperativa emittente sono condizioni di opponibilità del trasferimento nei confronti della Cooperativa stessa.
29.5 Gli SFP sono trasferibili anche parzialmente; la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia - disciplinata nel Regolamento di Emissione - è validamente eseguita ed opponibile alla Cooperativa con le medesime modalità stabilite per il trasferimento.
29.6 In ogni caso di trasferimento o costituzione di diritti reali, il Titolare trasferente o costituente deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, con indicazione di tutti i dati ed elementi relativi al soggetto acquirente, necessari od opportuni ai fini dell'espressione del gradimento di cui appresso.
29.7 Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la comunicazione di cui al precedente capoverso, entro 60 giorni delibera in ordine al gradimento nei confronti del soggetto subentrato; il diniego di gradimento deve essere motivato in base ad elementi di oggettivo interesse della Cooperativa emittente, con riferimento in particolare agli effetti del subentro nei diritti amministrativi riconosciuti ai Titolari di SFP. Decorso il predetto termine, in difetto di pronuncia da parte del Consiglio di Amministrazione, il gradimento si intende concesso.

Art. 30 – Diritti amministrativi dei Titolari di SFP

30.1 Gli Strumenti Finanziari Partecipativi (intesi come ciascuna categoria di SFP) possono attribuire, tra gli altri, i seguenti diritti:
a) la nomina di un amministratore indipendente, oppure di un sindaco effettivo ed uno supplente;
b) la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Dirigenti della Cooperativa;
c) il diritto di prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di statuto, deve essere depositata presso la sede legale della Cooperativa a beneficio dei soci, quali, a titolo meramente esemplificativo, bilanci di esercizio e straordinari, relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore;
d) il diritto di ottenere dal Consiglio di Amministrazione relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sul conseguimento degli obiettivi previsti dai Piani aziendali e dai Programmi di Investimento; il Regolamento di Emissione può più dettagliatamente disciplinare tale obbligo informativo;
e) il diritto di nominare un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa;
f) il diritto del Rappresentante Comune di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove non sia stata esercitata la facoltà di nomina di un membro del medesimo; il diritto del medesimo Rappresentante Comune di intervenire nelle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento sulle materie all'ordine del giorno che siano di interesse dei Titolari di SFP;
30.2 Il Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione al deliberato assembleare ed in particolare in sede di approvazione del Regolamento di Emissione, ha facoltà di riconoscere ai sottoscrittori di SFP i diritti amministrativi di cui sopra in tutto o in parte, anche all'esito delle dirette trattative con i soggetti sottoscrittori.
30.3 In caso di una pluralità di Titolari di SFP, essi esprimono il diritto di voto all'interno della rispettiva Assemblea Speciale di categoria secondo le modalità e le condizioni di cui al Codice Civile e al successivo art. 31. Qualora vi sia un unico Titolare di SFP, le decisioni verranno assunte, nei medesimi casi e con i medesimi effetti delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale di categoria, dal Titolare e comunicate alla Società con le stesse modalità con le quali devono essere comunicate ad essa le decisioni dell'Assemblea Speciale. Al Titolare unico vengono, altresì, riconosciuti i diritti previsti per il Rappresentate Comune, di cui al successivo art. 31, secondo quanto previsto nel Regolamento di Emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi.

Art. 31 – Assemblea Speciale dei Titolari di SFP e Rappresentante Comune

31.1 L'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, o su richiesta anche di uno solo dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi o del loro Rappresentante Comune, nei casi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di Emissione, secondo le modalità previste in quest'ultimo.
31.2 L'Assemblea Speciale dei Titolari degli SFP delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 80% dell'ammontare complessivo dell'apporto sottoscritto e si riunisce al fine di deliberare, ai sensi dell'art. 2376, comma 1° del Codice Civile, anche particolarmente su:
a) l'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della

Cooperativa, o del Consiglio di Amministrazione, che pregiudicano i diritti degli SFP, ivi incluse quelle che incidano sul diritto ad essere preferiti ad ogni categoria di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari partecipativi ai sensi del successivo art. 32, o che abbiano ad oggetto, o per effetto, la modifica del Regolamento di Emissione;
b) l'esercizio dei diritti attribuiti alla categoria ai sensi dell'art.2526 Codice Civile o del presente Statuto;
c) la costituzione di un eventuale fondo per le spese necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori delle azioni e sul relativo rendiconto;
d) le eventuali controversie e le relative transazioni e rinunce verso la Cooperativa;
e) la nomina diretta di un amministratore indipendente, oppure di un sindaco effettivo e uno supplente ai sensi del precedente art. 30;
f) la facoltà di proporre la nomina al consiglio di Amministrazione dei Dirigenti della Cooperativa;
g) la nomina di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa;
h) la nomina, qualora gli SFP non spettino ad un unico Titolare, di un Rappresentante Comune della categoria.
31.3 Al fine di consentire ai Titolari di SFP di deliberare nell'Assemblea Speciale di categoria, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione metterà a disposizione della Assemblea Speciale, ovvero del Titolare, ogni informazione utile, ivi inclusa la documentazione destinata contestualmente ai Soci Finanziatori se esistenti, secondo quanto prescritto dal Regolamento di Emissione. In difetto di pluralità di Titolari, analoga comunicazione andrà effettuata al Titolare secondo quanto previsto dal Regolamento di Emissione.
31.4 Il Rappresentante Comune dei Titolari di SFP nominato dall'Assemblea Speciale secondo quanto precede:
a) deve comunicare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e alle altre categorie di strumenti finanziari, ove esistenti, le decisioni dei Titolari di SFP assunte all'interno dell'Assemblea Speciale;
b) può assistere alle Assemblee Separate e all'Assemblea Generale della Cooperativa e all'Assemblea Speciale delle altre categorie ove esistenti, senza diritto di voto, ma con facoltà d'intervento al solo fine di comunicare ed esporre nelle suddette riunioni l'orientamento assunto dai Titolari degli SFP all'interno della propria Assemblea Speciale;
c) può richiedere la convocazione dell'Assemblea Speciale nei modi e nei tempi previsti nello Statuto o nel Regolamento di Emissione;
d) deve prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di Legge e di Statuto deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei Soci come individuata dal Regolamento di Emissione;
e) può richiedere alla Cooperativa informazioni idonee a verificare lo stato di attuazione del piano industriale come specificate nel Regolamento di Emissione;
f) può richiedere ogni ulteriore informazione alla Cooperativa, che dovrà inviare al Rappresentante Comune sia le richieste che le informative in ordine all'andamento della gestione ed alla sua probabile evoluzione.

Art. 32 – Diritti patrimoniali dei Titolari di SFP

32.1 Ai sottoscrittori di SFP sono riconosciuti i seguenti diritti patrimoniali:
a) una remunerazione annuale, a valere sugli utili netti di esercizio della Cooperativa, risultanti dopo la destinazione di legge alla riserva le-

gale e ai Fondi per lo sviluppo della cooperazione; la remunerazione potrà esser determinata, nel Regolamento di Emissione, sulla base di parametri aventi i requisiti di certezza e pubblicità maggiorati di uno "spread"; la remunerazione annuale potrà essere anche variabile nel tempo. La remunerazione degli SFP ha prelazione rispetto a qualsiasi altra categoria di azioni o strumenti i quali ai sensi di legge e di statuto possono vantare diritti ai dividendi; qualora il Titolare di SFP, per effetto della distribuzione di utili di cui sopra e, per quanto consentito dalla legge, della distribuzione di riserve ed altri fondi disponibili abbia conseguito un complessivo ammontare pari all'apporto eseguito, la remunerazione annuale successiva non potrà essere maggiore di quella riconosciuta ai sensi di legge e di statuto ai Soci Finanziatori;
b) il rimborso dell'apporto in sede di scioglimento e liquidazione della Cooperativa, con prelazione su qualsiasi altro azionista o titolare di strumenti finanziari aventi diritto al netto della liquidazione, da quantificare comunque sulla base della effettiva consistenza della riserva SFP esistente, nonché sulla base di eventuali ulteriori mezzi allo scopo disponibili, sino ad un massimo pari al capitale apportato;
c) diritto di opzione sulle successive emissioni di SFP;
d) intangibilità della riserva SFP per perdite sino a quando non siano erose tutte le ulteriori voci del patrimonio netto utilizzabili per la copertura;
e) obbligo per la Cooperativa, in caso di erosione totale o parziale della riserva SFP per perdite, di destinare gli utili degli esercizi successivi, al netto delle destinazioni obbligatorie di legge, alla integrale ricostituzione della suddetta riserva, con prelazione su qualsiasi forma di ristorno a favore dei soci, nonché con preferenza anche rispetto agli altri diritti patrimoniali riconosciuti ai Titolari di SFP;
f) conservazione in favore dei Titolari di SFP di tutti i loro diritti patrimoniali e amministrativi riconosciuti nel Regolamento di Emissione anche in caso di abbattimento totale della riserva SFP.
32.2 Il Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione al deliberato assembleare ed in particolare in sede di approvazione del Regolamento di Emissione, ha facoltà di riconoscere ai sottoscrittori di SFP i diritti patrimoniali di cui sopra in tutto o in parte, anche all'esito delle dirette trattative con i soggetti sottoscrittori.

Art. 33 – Diritto di riscatto degli SFP

33.1 Alla Cooperativa è data facoltà di riscattare, in tutto o in parte, gli SFP in circolazione; competente a deliberare in merito è il Consiglio di Amministrazione.
33.2 Il prezzo del riscatto non può essere determinato in misura superiore all'apporto corrispondente, senza tener conto dei risultati economici e benefici di natura patrimoniale conseguiti dal Titolare di SFP; il prezzo deve esser corrisposto entro il termine di mesi 6 (sei) dall'avvenuta comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, del riscatto stesso al Titolare.

Art. 34 – Diritto di recesso dei Titolari di SFP

34.1 È riconosciuto ai Titolari di SFP il diritto di recedere dal rapporto e ottenere la liquidazione degli strumenti sottoscritti allorquando si verifichino uno o più eventi rilevanti (gli “Eventi Rilevanti”) fra i quali:
a) delibere assembleari di distribuzione degli utili che per almeno due volte, anche non consecutive, dispongano in favore dei Titolari di SFP, nonostante la disponibilità di mezzi, remunerazioni inferiori a quanto indicato nel precedente art. 32.1 lett. a) e nel Regolamento di Emissione, sempre che non sia stata previamente interpellata l'As-

semblea Speciale e questa abbia espresso consenso;
b) delibere di compimento di operazioni societarie straordinarie, oppure di atti ed operazioni di gestione straordinaria potenzialmente lesive dei diritti dei Titolari di SFP, sempre che non vi sia stata preventiva approvazione dell'Assemblea Speciale;
c) violazione reiterata e rilevante dei diritti di informazione stabiliti a favore dei Titolari di SFP e/o del loro Rappresentante Comune;
d) verificarsi di ulteriori "Eventi Rilevanti" previsti nel Regolamento di Emissione, anche concertati con i sottoscrittori, il prodursi dei quali comporti, secondo criteri di ragionevolezza, prudenza e buona fede, lesione o grave pericolo di lesione agli interessi dei Titolari di SFP.
34.2 Il diritto di recesso è esercitato a mezzo raccomandata a.r. o PEC inviata alla Cooperativa entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, ove l'evento rilevante sia costituito da delibera soggetta a pubblicazione, oppure dalla presa di conoscenza da parte del soggetto recedente.
34.3 La liquidazione degli SFP a causa di recesso è eseguita secondo le medesime regole stabilite per il riscatto da parte della Cooperativa; il pagamento va eseguito entro mesi 6 (sei) dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Art. 35 – Inadempimento dei Titolari di SFP

35.1 L'inadempimento del sottoscrittore di SFP all'obbligo di eseguire gli apporti previsti con i tempi e modi di cui al Regolamento di Emissione, dà facoltà alla Cooperativa di richiederne nelle forme di legge l'esecuzione forzata; in alternativa, dopo formale diffida al sottoscrittore moroso, la Cooperativa potrà invocare la risoluzione del rapporto, trattenendo a titolo risarcitorio le somme eventualmente conseguite; in entrambi i casi resta fermo e impregiudicato il diritto del risarcimento del danno.
35.2 E' in ogni caso riconosciuto alla Cooperativa il diritto di collocare gli SFP del socio moroso presso altri sottoscrittori, nell'osservanza del deliberato assembleare e del Regolamento di Emissione.

Capo IV:
Finanziamento dei Soci e di Terzi

Art. 36 – Obbligazioni

36.1 La Cooperativa, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice Civile, può emettere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni ordinarie. In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
b) le modalità di circolazione;
c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
36.2 Anche con più emissioni, la Cooperativa non può emettere obbligazioni in misura superiore al limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
36.3 I sottoscrittori di obbligazioni si costituiscono in apposita Assemblea Speciale, ad essa e al relativo Rappresentante Comune si applica quanto previsto ai sensi di Legge e del presente Statuto.

Art. 37 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

37.1 A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di destinare uno o più patrimoni ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità indicati dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, nonché di stipulare contratti

di finanziamento di uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-decies del Codice Civile.
37.2 La remunerazione degli strumenti finanziari di debito emessi in collegamento con i patrimoni destinati a specifici affari non può superare i limiti di cui all'articolo 33 dello Statuto.

Titolo III
Patrimonio sociale, riserva legale e bilancio

Art. 38 - Patrimonio
38.1 Il patrimonio sociale è costituito:
1. Dal capitale sociale, variabile e illimitato, a sua volta costituito:
a) da un numero di quote individuali, una per ogni Socio Cooperatore;
b) dall'ammontare delle azioni nominative attribuite ai Soci Finanziatori e dalle azioni di partecipazione cooperativa, ove emesse, ciascuna del valore nominale di € 500,00. I conferimenti relativi alle azioni dei Soci Sovventori sono specificatamente imputati al "Fondo per lo Sviluppo Tecnologico e per il Potenziamento Aziendale".
2. Dagli Strumenti Finanziari Partecipativi imputati ad apposita riserva divisibile del patrimonio netto;
3. Dal Fondo di Riserva Legale indivisibile, costituito:
a) dal prelevamento in misura non inferiore al 30% sui residui attivi di ogni esercizio;
b) dalle eventuali quote di capitale sociale non rimborsate ai Soci Cooperatori a qualsiasi titolo esclusi o prescritte per il decorso del termine di cui ai precedenti artt.17 e 18;
4. Dall'eventuale fondo di riserva straordinaria;
5. Da ogni altro fondo di riserva, anche indivisibile, costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge o per Statuto.

Art. 39 - Bilancio
39.1 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro i termini previsti dal successivo art. 47.2, lettera a).
39.2 Le relazioni al bilancio degli Amministratori e dei Sindaci devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.
39.3 Gli Amministratori nella nota integrativa al bilancio e i Sindaci nella relazione di cui all'art.2429 del Codice Civile devono documentare la condizione di prevalenza in base all'art. 2513 comma primo lettera a) del Codice Civile.
39.4 In caso di emissione di azioni di partecipazione cooperativa, l'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, approva l'eventuale programma pluriennale finalizzato allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 26.

Art. 40 - Destinazione degli utili
40.1 L'assemblea che approva il bilancio delibera in merito al risultato d'esercizio e sulla distribuzione dell'utile di esercizio destinandolo:
a) in misura non inferiore al 30% a Riserva Legale;
b) in misura non inferiore a quella fissata per legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 31/1/1992 n. 59 e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del suddetto articolo.
40.2 Qualora non sia esaurita la totalità degli utili nelle precedenti destinazioni, l'Assemblea può destinare gli utili residui, secondo il seguente ordine di preferenza:

a) a remunerazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni, fino a concorrenza di quanto previsto nel Regolamento di Emissione, ed alla ricostituzione della riserva costituita con gli apporti degli SFP, ove erosa da perdite, secondo quanto previsto dall'art. 32;
b) a remunerazione delle azioni dei Soci Finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), Codice Civile, e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 32;
c) a riserva straordinaria;
d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 32;
40.3 L'utile residuo è destinato a riserva indivisibile, ordinaria e straordinaria.
40.4 Ferme restando le destinazioni degli utili in applicazione di norme inderogabili e ferma restando la remunerazione degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni e la ricostruzione della riserva ad essi corrispondente, eventualmente erosa da perdite, l'Assemblea potrà deliberare che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Titolo IV
Requisiti mutualistici

Art. 41 - Divieto di distribuzione dei dividendi e limiti alla remunerazione di strumenti finanziari per i Soci Cooperatori
41.1 È vietata la distribuzione dei dividendi ai Soci Cooperatori.
41.2 È vietato remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente sottoscritti dai Soci Cooperatori, in misura superiore a due punti percentuali (2%) rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 42 - Divieto di distribuzione delle riserve
42.1 Le riserve sono indivisibili fra i Soci Cooperatori e ne è vietata la distribuzione fra loro, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.
42.2 La riserva formata con l'apporto di Strumenti Finanziari Partecipativi è divisibile solo in favore dei Titolari degli stessi qualora ne sussistano i presupposti in relazione alle previsioni del Regolamento di Emissione o all'atto dello scioglimento della Cooperativa.
42.3 È sempre fatta salva l'eventuale costituzione di riserva divisibile a favore dei Soci Finanziatori.

Art. 43 - Scioglimento della Cooperativa
43.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, la riserva formata con l'apporto degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come previsto dall'art. 2514 comma primo lettera d) del Codice Civile.

Art. 44 - Inderogabilità dei requisiti mutualistici
44.1 Le disposizioni del presente titolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
44.2 La loro eventuale modifica o soppressione è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le modalità previste nel sesto e settimo comma dell'art. 49.

Titolo V
Organi sociali

Art. 45 - Organi sociali
45.1 Sono organi sociali:
- l'Assemblea dei Soci;
- le Assemblee Speciali, ove ne ricorrano le condizioni;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- le Sezioni Soci;
- gli Stati Generali.

Capo I:
Assemblea Generale dei Soci e Assemblee Separate

Art. 46 - Assemblea dei soci

46.1 Le Assemblee Generali dei soci sono ordinarie e straordinarie e devono essere precedute dalle Assemblee separate.

Art. 47 - Assemblea Ordinaria

47.1 L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli Amministratori nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui agli articoli 23 e 30 ed alla relativa delibera di emissione e, in ogni caso con modalità tali da consentire ad essi la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante, anche in deroga a quanto stabilito dal relativo regolamento o da altre disposizioni del presente Statuto;
3) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla loro revoca e determina il compenso ad essi spettante nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui agli articoli 23 e 30 ed alla relativa delibera di emissione e, in ogni caso con modalità tali da consentire ad essi la nomina in Assemblea generale del numero di sindaci loro spettante, anche in deroga a quanto stabilito dal relativo regolamento o da altre disposizioni del presente Statuto;
4) elegge, nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, le Commissioni per la formazione della lista dei candidati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come disciplinato da apposito Regolamento (Regolamento per l'elezione degli Organi di Amministrazione e Controllo), determinando, nei limiti previsti dallo Statuto, il numero dei componenti per i tre esercizi successivi;
5) determina la misura del compenso e dei rimborsi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
6) conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandata la Revisione Legale dei conti, provvede alla sua revoca e determina il compenso ad esso spettante;
7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
8) delibera in merito alle eventuali cooptazioni decise dal Consiglio di Amministrazione;
9) approva i regolamenti che determinano le modalità di elezione degli organi sociali e adotta i regolamenti non costituenti parte integrante del presente Statuto, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e dei suoi rapporti con i soci;
10) esprime parere non vincolante su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
11) delibera su quanto attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
47.2 Essa deve essere convocata:
a) almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabili a 180 giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa. In tal caso i Consiglieri di Amministrazione debbono segnalare nella relazione al bilancio il motivo della dilazione;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del Codice Civile;
d) dagli Amministratori o, in loro vece, dai Sindaci entro trenta giorni dalla data della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
47.3 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per la trattazione di argomenti sui quali, per legge, l'Assemblea delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 48 – Assemblea Straordinaria

48.1 L'Assemblea Straordinaria delibera su:
1) le modificazioni dello Statuto sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.57;
2) lo scioglimento anticipato della cooperativa;
3) la nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, stabilendone il compenso;
4) ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
48.2 L'Assemblea straordinaria delibera in ogni caso:
- sull'emissione delle azioni dei Soci Finanziatori e sull'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni;
- sulle procedure di programmazione pluriennale previste dall'articolo 26.

Art. 49 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

49.1 L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, i luoghi, i giorni e l'ora di prima e seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima.
49.2 L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "La Repubblica".
49.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, contenente l'ordine del giorno, deve inoltre essere pubblicato mediante il sito web della Cooperativa ed una o più delle seguenti forme:
a) affissione nella sede sociale e in tutte le sedi operative della Cooperativa;
b) pubblicazione sulla rivista della Cooperativa riservata ai soci.
49.4 L'Assemblea Generale si compone dei Soci delegati, espressi dalle Assemblee separate; possono assistervi anche i Soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.
49.5 In prima convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti tanti delegati eletti nelle assemblee separate che rappresentino la metà più uno dei soci della cooperativa, in seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci rappresentati dai delegati intervenuti.
49.6 L'Assemblea convocata per deliberare sulle modifiche del Titolo IV del presente Statuto o sull'anticipato scioglimento e liquidazione è regolarmente costituita quando nelle Assemblee separate che

l'hanno preceduta siano stati complessivamente presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
49.7 L'Assemblea regolarmente costituita, sia straordinaria che ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente su qualsiasi oggetto posto all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati per delega intervenuti in tutte le Assemblee separate, salvo che, qualora le Assemblee separate si siano svolte in seconda convocazione, sulle modifiche del Titolo IV o sull'anticipato scioglimento e liquidazione della Cooperativa, per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega intervenuti nelle Assemblee separate.
49.8 L'Assemblea Generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che, accertata la legittimazione dei soci delegati dalle Assemblee separate, ne disciplina lo svolgimento e proclama l'esito delle votazioni.
49.9 In caso di assenza o impedimento tanto del Presidente che del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale è presieduta da persona eletta direttamente dagli intervenuti, a maggioranza dei voti di cui sono portatori.
49.10 L'Assemblea elegge il Segretario fra i membri del Consiglio di Amministrazione, o tra i funzionari della Cooperativa.
49.11 Nelle Assemblee straordinarie il Notaio svolge la funzione di Segretario.
49.12 Il Segretario redige il verbale della riunione e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 50 – Diritto di far pervenire domande prima dell'Assemblea Generale

50.1 Ferme restando le prerogative loro attribuite dal diritto d'intervento nelle assemblee, i Soci aventi diritto di voto nelle Assemblee separate hanno anche diritto di far pervenire domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale.
50.2 Le domande devono pervenire alla Cooperativa, presso l'indirizzo della sede legale o nelle altre forme eventualmente indicate nell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea Generale in prima convocazione.
50.3 Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta di norma durante la stessa.

Art. 51 - Svolgimento delle Assemblee separate

51.1 L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta dalle Assemblee separate.
51.2 Le Assemblee separate possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione, nelle zone territoriali ove operano le Sezioni Soci e nel cui ambito risieda un numero di soci aventi diritto di voto non inferiore a 1.000; fermo quanto precede, si deve svolgere almeno un'assemblea separata per ciascuna Provincia in cui è presente la Cooperativa, salvo il caso di Province in cui il numero dei soci sia inferiore a 500.
51.3 L'individuazione delle località è stabilita dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del numero di soci e della estensione della Cooperativa.
Per la convocazione delle Assemblee separate devono essere osservate le seguenti modalità:

a) le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea Generale, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, salvo la nomina dei delegati dell'Assemblea Generale;
b) le date di convocazione per le singole assemblee separate possono essere diverse per ognuna di esse, ma la data della seconda convocazione dell'ultima Assemblea separata deve precedere di almeno 3 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale.
51.4 In prima convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea separata regolarmente costituita, sia straordinaria che ordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati per delega.
51.5 Ciascuna Assemblea separata è presieduta da un membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, il quale deve comunque sempre intervenire all'adunanza.
51.6 Il Presidente accerta la legittimazione dei soci presenti all'assemblea, ne disciplina lo svolgimento e proclama l'esito delle votazioni.
51.7 L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione e lo sottoscrive assieme al Presidente che provvede tempestivamente a trasmetterne copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
51.8 Nelle Assemblee separate straordinarie il Notaio svolge la funzione di Segretario.
51.9 Per ogni argomento all'ordine del giorno deve essere trascritto nel verbale dell'Assemblea separata l'esito della relativa votazione con l'indicazione dei soci presenti o rappresentati per delega, dei voti favorevoli, contrari e del numero dei soci astenuti.
51.10 Qualora sia stato costituito un apposito organismo rappresentativo dei Soci Finanziatori, ai sensi dell'art. 57 lett. cc), il Consiglio di Amministrazione dovrà convocarlo in apposita Assemblea separata, alla quale si applicherà la disciplina del presente articolo ove compatibile.

Art. 52 – Diritto di voto e rappresentanza nelle Assemblee separate

52.1 In ogni Assemblea separata hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che risiedono nella zona territoriale ove opera la Sezione Soci di appartenenza.
52.2 Ogni Socio Cooperatore, persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.
52.3 Ciascuna diversa categoria di soci ha diritto di esprimere il numero di voti ad essa attribuiti dal presente Statuto o dalla delibera di emissione dei titoli rappresentativi dello status di socio.
52.4 Ciascun Socio Cooperatore persona fisica può farsi rappresentante nell'Assemblea da altro Socio Cooperatore appositamente delegato con atto sottoscritto con firma autenticata, ma nessun socio può rappresentare più di cinque soci.
52.5 Le deleghe sono conservate agli atti sociali e di esse deve essere fatta menzione nel verbale della riunione. Ogni delega deve contenere il nome del socio delegante ed il nome del delegato.
52.6 La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
52.7 Gli enti di cui alla lettera b) dell'art. 7 partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti o altri mandatari; in

quest'ultimo caso il mandato potrà essere conferito al mandatario di altro ente socio o ad altro socio persona fisica e dovrà risultare da un estratto della deliberazione del rispettivo organo competente che, consegnata al Presidente dell'Assemblea, deve essere conservata agli atti.
52.8 Non possono essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Cooperativa e di società da questa controllate o i dipendenti della Cooperativa o di società da questa controllate ed i loro parenti entro il terzo grado e i loro affini entro il secondo.

Art. 53 – Soci Delegati all'Assemblea Generale

53.1 I Delegati indicati dalle Assemblee separate devono essere Soci.
53.2 Ogni Assemblea separata nomina un delegato effettivo e uno supplente per ogni 20 soci presenti o frazione.
53.3 Ciascun delegato rappresenta il complesso dei soci dell'Assemblea separata proporzionalmente e con vincolo di mandato, ed esprime i voti favorevoli, contrari e astenuti relativi a ciascuna deliberazione, risultante dal verbale dell'Assemblea e dalla delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea separata.
53.4 Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto sommando i voti favorevoli, contrari e astenuti riportati nelle singole Assemblee separate quali risultano dai processi verbali delle Assemblee separate, convalidati dai delegati.

Art. 54 – Impugnabilità delle deliberazioni

54.1 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non conformi alla legge o al presente Statuto possono essere impugnate, ai sensi dell'art.2377 del Codice Civile, dagli Amministratori e/o dal Collegio Sindacale.
54.2 Possono, altresì, essere impugnate dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
54.3 Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate da quella dell'Assemblea Generale a cui sono preordinate.

Capo II:
Consiglio di Amministrazione e Presidente

Art. 55 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

55.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a undici e non superiore al numero che si ottiene applicando il criterio di rappresentanza territoriale ed il criterio di rappresentanza generale e/o del possesso di professionalità specialistiche, di cui al successivo capoverso 55.2. Gli amministratori sono eletti tra i Soci Cooperatori, i Soci Finanziatori e i soggetti designati dai Titolari di SFP, ovvero tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche secondo quanto disciplinato dal Regolamento per l'elezione degli Organi di Amministrazione e Controllo approvato dalla stessa Assemblea.
55.2 Essi sono scelti in base al criterio di rappresentanza territoriale in relazione alla articolazione delle Sezioni Soci in armonia con quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'art.65; almeno due e fino a un massimo di tre sono scelti in base al criterio di rappresentanza generale e/o in base al criterio del possesso di professionalità specialistiche nel rispetto della riserva di nomina dei componenti spettante ai Titolari di SFP e ai Soci Finanziatori. Il nume-

ro massimo di membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere è determinato in base ai criteri e alle riserve di cui sopra.
55.3 L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione riservata ai Soci Finanziatori ed ai Titolari di SFP è effettuata, in deroga al Regolamento per l'elezione degli Organi di Amministrazione e Controllo e al Regolamento sulle Incompatibilità.
55.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
55.5 Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393 del Codice Civile.
55.6 Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o nei cui confronti sia stata dichiarata l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
55.7 Non possono, inoltre, essere nominati Amministratori coloro che abbiano svolto l'incarico di Sindaco della cooperativa nel triennio precedente.
55.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, hanno diritto ad un compenso per la loro attività collegiale, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.
55.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Non si procede alla sostituzione ai sensi di legge (c.d. cooptazione) qualora gli Amministratori venuti meno risultino espressione di Sezioni Soci, o altre articolazioni territoriali, soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.
55.10 La cessazione dalla carica di amministratore è disciplinata dall'art. 2385 del Codice Civile.
55.11 Entro trenta giorni i Consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 56 - Divieto di concorrenza dei Consiglieri di Amministrazione

56.1 Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori, Consiglieri di Gestione o Direttori Generali in società concorrenti, salvo che siano espressamente autorizzati dall'Assemblea.

Art. 57 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

57.1 La gestione dell'Impresa Cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
57.2 In particolare, senza che la seguente elencazione costituisca limitazione alcuna degli ampi poteri dell'organismo, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio:
a) propone l'adozione e cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) esamina e delibera i budget annuali nell'ambito delle strategie generali e di posizionamento;
c) esamina e delibera i programmi annuali o poliennali sulle politiche settoriali (commerciali, finanziarie, immobiliari, di sviluppo e delle risorse umane) e i piani strategici, industriali e finanziari della Coope-

rativa e il piano di sviluppo annuale e pluriennale della Cooperativa;
d) adotta i piani di programmazione pluriennale di cui all'art. 26 nell'ambito delle procedure deliberate dall'Assemblea straordinaria;
e) redige e modifica il Regolamento di Emissione degli SFP;
f) esamina e delibera le politiche sociali della Cooperativa;
g) redige i regolamenti previsti dal presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e/o degli Stati Generali;
h) sviluppa e implementa, adottandone i regolamenti, adeguati sistemi di gestione del rischio;
i) redige il bilancio di esercizio e quello consolidato da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
j) convoca l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria,come previsto dallo Statuto e ai sensi degli artt. 2363 e ss. del Codice Civile, nonché le Assemblee separate, le Assemblee Speciali e le assemblee consultive se previste;
k) delibera sulle domande di ammissione a Socio, sulle domande di recesso e sull'esclusione, provvede ad aggiornare il Libro Soci;
l) può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, determinandone, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, la retribuzione per eventuali incarichi particolari. Oltre ad impartire direttive e limiti per l'esercizio dei poteri delegati, il Consiglio di Amministrazione può avocare a sé affari ed operazioni pur rientranti nella delega o revocare la stessa;
m) attribuisce agli Amministratori Delegati la rappresentanza della società in ragione dei poteri loro delegati;
n) attribuisce, fermo quanto previsto all'art. 58 del presente Statuto, i poteri al Presidente, al Vice Presidente, agli eventuali Amministratori Delegati e ne determina, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, la retribuzione e le rispettive indennità; autorizza i suddetti a conferire mandati, procure generali e speciali;
o) nomina dirigenti e quadri determinandone le attribuzioni e la retribuzione; conferisce deleghe al personale definendo l'ampiezza e i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità;
p) ha facoltà di nominare e revocare uno o più Direttori Generali cui affidare interi compiti, anche per comparti aziendali, determinandone poteri e compensi. A tali Direttori possono essere conferiti, dandone atto nella delibera di nomina, poteri di subdelega verso terzi dipendenti – individuandone le mansioni – per uno o più settori aziendali rientranti nei comparti aziendali per cui vi è competenza;
q) assicura la coerenza tra la missione aziendale e i comportamenti tenuti;
r) indica, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, illustra, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
s) determina la quota sociale nell'ambito di quanto stabilito dalla legge ed il contributo di ammissione a socio;
t) delibera l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, succursali e agenzie ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
u) provvede, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione che vengono a mancare nel corso dell'esercizio;
v) delibera sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento) dalla Cooperativa, ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

w) provvede agli adeguamenti dello Statuto Sociale alle disposizioni normative sopravvenute, ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 del Codice Civile;
x) delibera, sentito il parere obbligatorio dell'Assemblea, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 214 del R.D. 16 Marzo 1942, n.267;
y) delibera e attua tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie al funzionamento della Cooperativa, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
z) assume tutte le determinazioni relative alle competenze attribuite all'organo amministrativo dal Regolamento Prestito Sociale, quali a titolo meramente esemplificativo modalità di prelevamento, durata, termini di preavviso, valuta delle operazioni, disponibilità delle somme prestate, tasso di remunerazione, sia fisso che variabile ed eventuali condizioni;
aa) può deliberare la costituzione di Commissioni con funzioni di assistenza relativamente a problematiche specifiche, senza che ciò costituisca delega di funzioni in senso tecnico; il funzionamento delle Commissioni è disciplinato da appositi regolamenti;
bb) delibera la costituzione, l'accorpamento e la soppressione delle Sezioni Soci, definendone l'articolazione territoriale, in accordo con quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di cui all'art.65;
cc) delibera, su richiesta dei Soci Finanziatori, la costituzione e/o la soppressione di apposita Sezione dei Soci Finanziatori alla quale assegnare gli stessi e alla quale saranno applicabili le norme dello Statuto e del regolamento delle Sezioni Soci in quanto compatibili;
dd) richiede, ove non vi abbia provveduto il Presidente, il versamento, in tutto o in parte, del residuo dell'apporto dovuto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni previsti dall'art. 28 dello Statuto;
ee) delibera in ordine alle nomine alle cariche sociali nelle società controllate e partecipate;
ff) delibera, anche in riferimento a quanto previsto all'art. 1, in ordine all'adesione e/o recesso da organizzazioni di rappresentanza .
57.3 Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare sulle materie indicate nel secondo comma dell'art. 68 senza aver prima ascoltato il parere degli Stati Generali, sempreché tale organismo non sia inadempiente.

Art. 58 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

58.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, ed al massimo due Vice Presidenti.
58.2 Se il Consiglio di Amministrazione elegge più Vice Presidenti specifica in quale ordine essi esplicheranno le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
58.3 Il Presidente, in particolare presiede, oltre il Consiglio di Amministrazione, gli Stati Generali e il Comitato Esecutivo se formato; coordina, insieme al Vice Presidente, l'attività del Consiglio di Amministrazione.
58.4 Egli ha la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti inerenti la gestione dell'Impresa attribuiti dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione, ha anche la facoltà di ricorrere, impugnare, resistere, e comunque agire davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale ed in qualsiasi grado, nominando, se

occorra, difensori, procuratori e periti di qualsiasi genere.
58.5 Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza, per il compimento di determinati atti, al Vice Presidente o ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società o a terzi.
58.6 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
58.7 Il Presidente ha il potere di richiedere il versamento, in tutto o in parte, del residuo dell'apporto dovuto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi diversi dalle azioni previsti dall'art. 28 dello Statuto, nei modi, nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento di Emissione.

Art. 59 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

59.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata la richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
59.2 L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax o altro idoneo mezzo (ad es. Piattaforma informatica aziendale), non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.
59.3 Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. I Consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato.
59.4 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti.
59.5 Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
59.6 Il voto non può essere dato per rappresentanza.
59.7 Le adunanze del Consiglio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il Presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.
59.8 In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell' adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

59.9 Il Consigliere di Amministrazione dissenziente circa le delibere assunte dal Consiglio ha il diritto di fare iscrivere nel verbale della riu-

nione, il motivo di tale dissenso. Il Consigliere dissenziente o assente e/o il Collegio Sindacale possono impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto, entro 90 giorni dalla data della delibera.

Art. 60 – Comitato Esecutivo, Amministratori Delegati

60.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo cui può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni; ovvero nominare uno o più Amministratori Delegati.
60.2 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dagli Amministratori Delegati, se nominati, e eventualmente da un numero di amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce nel contempo contenuti, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. Su indicazione del Presidente possono essere invitati a partecipare al Comitato Esecutivo, Direttori Generali se nominati e altri Dirigenti della cooperativa.
60.3 Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, oltre le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Capo III:
Collegio Sindacale

Art. 61 – Composizione del Collegio Sindacale

61.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, nel rispetto della riserva di nomina spettante ai Soci Finanziatori e ai Titolari di SFP.
61.2 L'elezione dei componenti del Collegio Sindacale riservata ai possessori di strumenti finanziari è effettuata in deroga al Regolamento per l'elezione degli Organi di Amministrazione e Controllo e al Regolamento sulle Incompatibilità.
61.3 I membri supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di decesso, rinuncia o decadenza. I nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva assemblea la quale provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.
61.4 Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali; se i rimanenti membri non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
61.5 Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea con votazione separata.
61.6 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
61.7 I sindaci sono rieleggibili.
61.8 Il loro emolumento per il triennio è determinato dalla Assemblea all'atto della nomina.

Art. 62 – Cause di ineleggibilità e decadenza del Collegio Sindacale

62.1 Ferme le cause di incompatibilità previste nell'apposito regolamento della Cooperativa, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che com-

porti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o nei cui confronti sia stata dichiarata l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Cooperativa;
c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa;
d) coloro che sono legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate da un contratto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne compromettono l'indipendenza.
62.2 La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Legali o la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo, sono causa di decadenza dall'ufficio.

Art. 63 – Doveri e riunioni del Collegio Sindacale

63.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento.
63.2 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
63.3 I Sindaci devono assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se esistente, del Comitato Esecutivo.
63.4 Il Collegio Sindacale redige un'attestazione:
- in merito all'entità e all'andamento del Prestito Sociale;
- sull'utilizzo dei fondi derivanti dagli SFP in conformità alla destinazione ad essi impressa dalle previsioni del Regolamento di Emissione.

Capo IV:
Sezioni Soci
e Stati Generali

Art. 64 – Poteri del Collegio Sindacale

64.1 I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
64.2 Il Collegio può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ciò anche in riferimento alle società controllate e può scambiare informazioni con i corrispondenti organi di queste ultime in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale.
64.3 Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

Art. 65 - Sezioni Soci

65.1 Al fine di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa, di mantenere rapporti organici tra gli organi sociali e la collegialità dei soci, di consentire una democratica partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, i soci stessi sono suddivisi in Sezioni Soci che costituiscono unità organiche del corpo sociale.
65.2 Ogni Sezione comprende i soci residenti o domiciliati nelle aree geografiche delimitate con delibera del Consiglio di Amministrazione, in modo che in nessuna area sia compreso un numero di soci inferiore a 1.000.
65.3 Le Sezioni Soci assumono articolazione territoriale sulla base dei criteri stabiliti da apposito Regolamento (Regolamento delle Sezioni Soci), proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
65.4 Il Regolamento può stabilire forme di aggregazione più ampia

della base sociale, cui riconoscere rappresentanza territoriale in Consiglio di Amministrazione, nonché finalità e perseguimento di interessi di carattere generale afferenti più territori.

Art. 66 - Funzioni delle Sezioni Soci

66.1 Le Sezioni Soci:
- realizzano le attività sociali da loro annualmente stabilite nell'ambito del budget stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e del Regolamento di utilizzo dei Fondi delle Sezioni Soci approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- hanno la rappresentanza politica nel proprio territorio;
- hanno facoltà di proposta relativamente alla gestione dei punti di vendita del loro territorio.

66.2 Le Sezioni Soci sono dirette da un Direttivo che, al proprio interno, elegge un Presidente ed un Vice Presidente.
66.3 Il Consiglio di Amministrazione, sentiti gli Stati Generali, ha facoltà di convocare le assemblee consultive delle Sezioni Soci per promuovere una specifica partecipazione su qualsiasi argomento ritenga opportuno.
66.4 Le assemblee consultive delle Sezioni Soci sono convocate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
66.5 Le convocazioni sono effettuate a mezzo avviso affisso, almeno otto giorni prima della riunione, nei punti vendita della località di competenza della Sezione.
66.6 Hanno diritto di intervenire a tali Assemblee di Sezione i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 67 - Organi delle Sezioni Soci

67.1 Sono organi delle Sezioni Soci l'assemblea dei Soci residenti nel territorio di competenza, il Direttivo delle Sezioni Soci ed il Presidente del Direttivo.
67.2 Non possono essere eletti nel Direttivo delle Sezioni Soci i titolari di un rapporto di lavoro con la Cooperativa o con le società facenti parte del Gruppo Coop Centro Italia, con altre cooperative di consumo o con società concorrenti.
67.3 Il componente del Direttivo decade dalla carica qualora diventi dipendente della Cooperativa o delle società facenti parte del Gruppo Coop Centro Italia, di altre cooperative di consumo o di società concorrenti.
67.4 La disciplina dettagliata delle loro articolazioni organizzative e delle modalità per la elezione dei componenti dei Direttivi delle Sezioni Soci è definita dal richiamato Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
67.5 Per ogni Sezione Soci deve essere tenuto a cura del Presidente del Direttivo il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee di sezione.

Art. 68 - Stati Generali

68.1 Gli Stati Generali sono composti dai Presidenti delle Sezioni Soci e da altri quattro componenti indicati da ciascun Direttivo delle Sezione Soci.
68.2 Entro trenta giorni dalla richiesta, gli Stati Generali esprimono per iscritto al Consiglio di Amministrazione parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle principali scelte della Cooperativa, quali, a titolo esemplificativo:
- obiettivi dei preventivi annuali della gestione commerciale e finanziaria;

- posizionamento commerciale della Cooperativa in termini di assortimenti, prezzi e servizio;
- piani di sviluppo e relativi stati di avanzamento;
- composizione del portafoglio e politica del tasso del prestito sociale;
- politiche occupazionali, di formazione, di reclutamento e di selezione;
- progetti generali di socialità;
- modifiche statutarie;
- adesione alle organizzazioni di rappresentanza di cui all'art.1;
- gli Stati Generali inoltre:
- esprimono il parere sui progetti dei bilanci consuntivi e sulla destinazione degli utili;
- stabiliscono i criteri per la formazione delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale;
- propongono all'Assemblea dei Soci i candidati per la elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

68.3 Gli Stati Generali infine hanno facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in merito a qualunque aspetto della gestione della Cooperativa.

68.4 Le modalità di funzionamento degli Stati Generali sono stabilite con regolamento approvato da tale organismo.

Titolo VI
La revisione legale dei conti

Art. 69 - Soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti

69.1 La Revisione Legale dei Conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal competente ministero.

69.2 L'Assemblea della cooperativa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, per la durata di tre esercizi, e determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.

69.3 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa.

69.4 Il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Titolo VII
Arbitrato

Art. 70 - Clausola Compromissoria

70.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervengo obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale formato da tre componenti nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Perugia, la quale dovrà provvedere alla nomina dei tre componenti entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui la Camera Arbitrale non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Il Collegio Arbitrale nominerà un proprio Presidente e la sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio di quest'ultimo.

70.2 Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto o irrituale secondo equità.

70.3 Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale sono irrevocabilmente vincolanti per le parti.

70.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-

bente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.
70.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
70.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Titolo VIII
Norme finali e transitorie

Art. 71 - Disposizione Finale
71.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SOCI

(proposta approvata il 22 Ottobre 2021
dal Consiglio di Amministrazione
e il 23 Ottobre 2021 dagli Stati Generali)

Testo approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci delegati il 23 Novembre 2021

Titolo I
Funzioni e articolazione

Art. 1 – Funzioni delle Sezioni Soci

Le Sezioni Soci sono unità organiche del corpo sociale della Cooperativa, esse traggono fonte dal Titolo V, Capo IV dello Statuto Sociale che ne stabilisce le funzioni e i principi generali espressamente richiamati nel presente Regolamento.
Le Sezioni Soci operano per un capillare coinvolgimento dei soci consumatori nel rapporto mutualistico con la Cooperativa.
Come previsto dall'art.66 dello Statuto Sociale le Sezioni Soci:
a) Realizzano le attività sociali con radicamento territoriale nell'ambito di budget assegnati;
b) Rappresentano la collegialità dei soci nel proprio territorio;
c) Instaurano e mantengono rapporti organici con il Consiglio di Amministrazione e la base sociale;
d) Stimolano un attivo interessamento e la partecipazione su base volontaria di tutti i soci del territorio, anche non eletti nel Direttivo delle Sezioni Soci, alle attività sociali proposte nel territorio, sia dalle Sezioni Soci stesse che dalla Cooperativa a livello istituzionale;
e) Promuovono e realizzano sul territorio iniziative culturali, educative, solidaristiche, ricreative o comunque socialmente utili anche collaborando e intrattenendo relazioni costruttive con gli enti e associazioni del territorio;
f) Contribuiscono a consolidare nel territorio lo spirito cooperativo contenuto nella Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori;
g) Favoriscono la più ampia partecipazione dei soci consumatori alle Assemblee Separate e alle Assemblee Consultive;
h) Attraverso la formazione degli Stati Generali esprimono i pareri previsti dall'art.68 dello Statuto Sociale.

Art. 2 – Numero, dimensioni, articolazione territoriale e Aree Sociali Vaste

Il numero e le dimensioni delle Sezioni Soci sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme dello Statuto Sociale e tenendo conto:
I. Delle caratteristiche e collocazione territoriale delle strutture di vendita;
II. Dell'omogeneità socio-economica delle zone territoriali di riferimento;
III. Dell'entità numerica dei soci, che non può comunque essere inferiore a 1000, e della loro distribuzione territoriale.
Le Sezioni Soci costituite possono essere aggregate in **Aree Sociali Vaste** per esigenze funzionali e partecipative ritenute rilevanti dal Consiglio di Amministrazione, quali ad esempio:
A. Aggregazione più ampia della base sociale ai fini di una migliore rappresentatività territoriale.
B. Migliore pianificazione e coordinamento delle attività sociali.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a definire le Aree Sociali Vaste con apposita delibera analogamente a quanto previsto in materia di costituzione, accorpamento e soppressione delle Sezioni Soci ai sensi dello Statuto Sociale.
Alle Aree Sociali Vaste, ove costituite, è riconosciuta rappresentanza territoriale in Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 55 e 65 dello Statuto Sociale; pertanto le Sezioni Soci aggregate in Area Sociale Vasta, esprimono un unico Consigliere d'Amministrazione.
In allegato al presente regolamento viene riportata l'articolazione territoriale delle Sezioni Soci tempo per tempo vigente.

Art. 3 – Organi delle Sezioni Soci

Sono Organi delle Sezioni Soci:
1. L'Assemblea della Sezione Soci;
2. Il Direttivo della Sezione Soci;
3. Il Presidente della Sezione Soci.

Art. 4 – Assemblee delle Sezioni Soci

Le assemblee dei soci previste dalla legge e/o dallo Statuto sono convocate secondo le disposizioni statutarie da cui sono regolate.
Le Assemblee Consultive, previste e regolate dall'articolo 66 dello Statuto Sociale, possono essere convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per la trattazione delle materie relative alle funzioni previste dello Statuto, nonché degli altri argomenti posti all'attenzione dei membri dei Direttivi.
Alle Assemblee Consultive delle Sezioni Soci possono partecipare i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che risultino appartenere alla Sezione Soci ove risiedono o alla quale abbiano fatto richiesta di spostamento per trasferimento della residenza o delle proprie attività.
Le Assemblee Consultive sono valide qualunque sia il numero dei soci partecipanti; esse sono presiedute da un membro del Consiglio di Amministrazione e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti con voto palese; delle stesse è redatto un sintetico verbale. Non è ammesso il voto per delega.

Titolo II
Organi e funzionamento

Art. 5 – Direttivi delle Sezioni Soci

Allo scopo di realizzare le proprie funzioni e partecipare alla vita democratica della Cooperativa, le Sezioni Soci sono rette da un Direttivo composto da un numero dispari di soci compreso tra il minimo di cinque (5) ed il massimo di undici (11).
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i criteri per la determinazione del numero dei componenti di ciascun Direttivo di Sezione Soci.
Ciascun Direttivo nomina tra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente vicario con compiti di rappresentanza e di coordinamento ed indica i nominativi che andranno a comporre gli Stati Generali ai sensi dell'art. 68 dello Statuto.
I componenti dei Direttivi delle Sezioni Soci sono eletti con le modalità previste nel Titolo III del presente Regolamento e durano in carica per tre anni.
La partecipazione dei soci ai Direttivi delle Sezioni Soci è su base volontaria.
Nell'ambito dei diritti e doveri sanciti dallo Statuto Sociale, i componenti dei Direttivi delle Sezioni Soci hanno diritto di essere informati delle tematiche sociali annualmente definite dagli organismi della Cooperativa.
I componenti dei Direttivi delle Sezioni Soci hanno il dovere di partecipare alle riunioni e alle assemblee dei soci, hanno altresì il dovere di farsi parte attiva tra gli organi sociali e la collegialità dei soci.
Le decisioni in seno al Direttivo delle Sezioni Soci sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti con voto palese; delle stesse è redatto un sintetico verbale. Non è ammesso il voto per delega.
I componenti del Direttivo, a qualsiasi titolo cessati, sono sostituiti ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
Qualora in un Direttivo non vi siano candidati per le sostituzioni ai sensi del successivo art.7 l'organo resta comunque operativo almeno con tre (3) componenti in carica.
Nel caso in cui il Direttivo rimanga privo del numero minimo di componenti, e/o non deliberi sulle proprie attività, e/o non si riunisca per un anno intero, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, informato il Consiglio, ha facoltà di disporne lo scioglimento, indicendo nuove elezioni laddove necessario e delegando all'Area Soci e Consumatori della Cooperativa il compito di provvedere alla temporanea gestione della Sezione Soci per curarne l'organizzazione e la realizzazione delle attività sociali.

Art. 6 – Presidente della Sezione Soci

Il Presidente della Sezione Soci coordina e presiede il Direttivo e lo convoca ogni qual volta lo reputa opportuno o quando gli sia richie-

sto da almeno tre altri componenti.
Il Presidente cura la tenuta del libro delle riunioni del Direttivo e delle Assemblee consultive delle Sezioni Soci. In ogni libro devono essere trascritti, a cura del Presidente o di altro membro dallo stesso designato, i verbali delle relative riunioni. Copia di detti verbali deve essere trasmessa al Responsabile Soci e Consumatori della Cooperativa che ne cura la conservazione.
È fatto obbligo al Presidente di redigere il rendiconto delle spese sostenute dal Direttivo relative al fondo cassa assegnato, seguendo le disposizioni fornite dall'Area Amministrazione e Finanza della Cooperativa.
Il Presidente è responsabile dell'attuazione dei progetti annualmente deliberati dal Direttivo e del relativo budget assegnato.

Art. 7 – Cessazione e decadenza

I componenti dei Direttivo delle Sezioni Soci e il Presidente del Direttivo, cessano dall'incarico per dimissioni volontarie, decadono per perdita della qualità di socio, a qualsiasi motivo dovuta, o per essere intervenuta una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dallo Statuto Sociale o dal "Regolamento sulle incompatibilità" richiamato dal successivo articolo 9 del presente Regolamento.
L'eventuale insorgenza di un contenzioso fra un componente eletto nel Direttivo e la Cooperativa determina la sospensione dalla carica fino alla conclusione del contenzioso.
I componenti del Direttivo cessati o decaduti sono sostituiti automaticamente dal candidato che risulta primo dei non eletti nella graduatoria dello stesso collegio elettorale in cui era stato eletto. Alla sostituzione provvede il Direttivo con proprio atto; i componenti subentrati scadono insieme con quelli in carica al momento della sostituzione.

Titolo III
Elezioni delle Sezioni Soci

Art. 8 – Formazione dei Direttivi delle Sezioni Soci

8.1 - Indizione delle elezioni

Ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dei Direttivi delle Sezioni Soci.
Per le elezioni dei Direttivi delle Sezioni Soci è di volta in volta prevista:
- La formazione dei Collegi Elettorali;
- La nomina della Commissione Elettorale Centrale;
- La nomina delle Commissioni Elettorali Locali.

Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai soci che risultano iscritti nel libro soci almeno 45 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed appartengano alla Sezione Soci del cui Direttivo si procede alla elezione.
Non possono essere eletti nei Direttivi delle Sezioni Soci:
- coloro che non possono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
- i soci titolari di un rapporto di lavoro e/o di collaborazione e/o di consulenza retribuite e continuative con la Cooperativa e/o con società da essa controllate e/o ad essa collegate e/o con altre cooperative di consumo o con società effettivamente concorrenti della Cooperativa;
- i dipendenti delle Società incaricate della revisione legale dei conti;
- i soci che ricadano in una delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità sancite dal "Regolamento sulle incompatibilità" di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- comunicare ai soci, mediante manifesto affisso nei punti vendita del Collegio Elettorale, le date di svolgimento delle elezioni e i termini per la presentazione delle candidature;
- comunicare ai soci, mediante manifesto affisso nel punto vendita del Collegio Elettorale almeno cinque giorni prima della data fissata

per le elezioni, la lista dei candidati.

8.2 - Collegi elettorali
Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione, prima delle elezioni, provvede con propria delibera a:
- determinare, o confermare, l'articolazione territoriale delle Sezioni Soci incluse le Aree Sociali Vaste;
- formare i Collegi Elettorali relativi;
- determinare i seggi elettorali indicando i luoghi ove devono essere svolte le elezioni;
- fissare la data di svolgimento delle elezioni che può essere unica per tutti i Collegi Elettorali o diversificata per ciascuno di essi;
- costituire la Commissione Elettorale Centrale e nominare le Commissioni Elettorali Locali;
- determinare i criteri e il numero dei componenti delle singole Sezione Soci nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

8.3 - Commissioni Elettorali - Operazioni
La Commissione Elettorale Centrale è formata preferibilmente dai membri del Collegio Sindacale della Cooperativa e da funzionari della Cooperativa, è sempre presieduta dal Presidente del Collegio Sindacale. Essa ha compiti di coordinamento delle Commissioni Elettorali Locali, di controllo formale sulla regolarità del complesso delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni comunicati dalle Commissioni Elettorali Locali; inoltre la Commissione Elettorale Centrale deve:
- comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esito finale delle votazioni conservando tutta la documentazione ricevuta dalle Commissioni Elettorali Locali, comprese le eventuali contestazioni che fossero state sollevate in merito allo svolgimento delle elezioni;
- dichiarare l'esclusione dalla consultazione elettorale dei candidati che tengano comportamenti inappropriati sia per la promozione delle candidature che nello svolgimento delle operazioni di voto;
- dichiarare l'ineleggibilità dei candidati che siano incompatibili ai sensi del presente regolamento e del "Regolamento sulle incompatibilità".
La Commissione Elettorale Centrale si avvale della collaborazione dell'Area Soci e Consumatori della Cooperativa per lo svolgimento delle attività operative.
In ciascun Collegio Elettorale le operazioni elettorali sono condotte dalla relativa Commissione Elettorale Locale composta da almeno tre persone, tra le quali due soci appartenenti alle Sezioni Soci del Collegio Elettorale, i quali non intendano candidarsi e dal Capo Negozio del punto vendita compreso nel Collegio Elettorale.
Le Commissioni Elettorali Locali, per lo svolgimento delle operazioni di voto, si avvalgono della collaborazione dei lavoratori dei punti vendita compresi nel Collegio Elettorale.
La Commissione Elettorale Locale ha il compito di:
- vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni e segnalare alla Commissione Elettorale Centrale tutti i comportamenti inappropriati sia per la promozione delle candidature che nello svolgimento delle operazioni di voto;
- verificare l'ammissibilità delle candidature e comunicarne gli esiti alla Commissione Elettorale Centrale;
- definire la lista dei candidati;
- nominare gli scrutatori;
- provvedere allo spoglio dei voti e redigere la graduatoria dei candidati in base al numero di voti da ciascuno ottenuti e, a parità di voti, in base alla maggiore anzianità associativa.
Non possono far parte delle commissioni elettorali i membri del Consiglio di Amministrazione.

8.4 - Presentazione delle candidature

I soci aventi diritto, che intendano presentare la propria candidatura devono trascrivere le proprie generalità nel registro delle candidature tenuto, a cura della Commissione Elettorale Locale, presso i punti vendita di ciascun Collegio Elettorale, o comunicare per iscritto all'Area Soci e Consumatori della Cooperativa le proprie generalità e la volontà di candidarsi nel Collegio Elettorale di riferimento.
Il numero di candidati per ciascun Direttivo della Sezione Soci deve essere superiore di almeno due unità rispetto al numero fissato di componenti del Direttivo stesso.
La presentazione delle candidature deve avvenire, nelle modalità di cui sopra, nei termini e nei tempi comunicati dal Consiglio di Amministrazione che ha designato la Commissione Elettorale Locale, ai sensi del precedente articolo 8.1.
Ogni socio candidato può promuovere la propria candidatura al di fuori dei punti vendita della Cooperativa, senza utilizzare alcuno strumento della Cooperativa, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e buona fede, fino al giorno precedente quello delle votazioni.
In caso di violazione della norma che precede il candidato può essere escluso dalle votazioni con decisione della Commissione Elettorale Centrale.

8.5 - Votazioni e proclamazione degli eletti

Ogni socio elettore può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze a favore dei candidati presenti nella lista del proprio Collegio Elettorale.
Il voto deve essere espresso mediante apposizione di un segno sul nome del, o dei, candidati presenti nella scheda elettorale. Sono considerate nulle le schede bianche, le schede in cui siano espresse più di tre preferenze e le schede in cui siano presenti segni di riconoscimento atti ad identificare l'espressione di voto.
Il Consiglio di Amministrazione, vista la documentazione relativa alle operazioni di voto e sentita la Commissione Elettorale Centrale, provvede alla proclamazione degli eletti, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di comunicarla agli interessati.

Titolo IV
Disposizioni generali

Art. 9 – Regolamento sulle incompatibilità

Viene espressamente richiamato nel presente Regolamento e al medesimo allegato per farne parte integrante e sostanziale il "Regolamento sulle incompatibilità" di Coop Centro Italia volto a disciplinare il regime delle incompatibilità di natura politico istituzionale in caso di elezione e/o nomina agli Organi Sociali della Cooperativa previsti dallo Statuto Sociale.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono adottate secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale.
L'allegato relativo alla articolazione territoriale delle Sezioni Soci, incluse le Aree Sociali Vaste, sarà aggiornato senza formalità a seguito delle delibere adottate in merito dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione ai Direttivi delle Sezioni Soci.

Art.11 – Modifiche all'articolazione territoriale delle Sezioni Soci

Qualora nel corso del mandato dei Direttivi delle Sezioni Soci venga a modificarsi l'articolazione territoriale delle Sezioni Soci, o di altre articolazioni territoriali, per effetto della soppressione delle stesse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, si osservano le seguenti regole:
(i) in caso di soppressione di Sezioni Soci e di altre articolazioni territoriali, il Consiglio di Amministrazione dichiarerà la decadenza dei loro

Direttivi, dopo verifica dell'esaurimento, per effetto della soppressione, delle funzioni da svolgere e dell'avvenuto esaurimento delle operazioni di tali Direttivi in essere al momento della soppressione;
(ii) qualora si addivenga ad accorpamento tra Sezioni Soci o altre articolazioni territoriali, il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera di accorpamento, provvederà a corrispondente accorpamento dei Direttivi, nell'ambito soggettivo dei componenti complessivamente in carica, sulla base del numero massimo dei membri stabilito al precedente articolo 5) e in proporzione al numero dei soci appartenenti alle Sezioni e altre articolazioni territoriali accorpate.
I Direttivi così formati durano in carica sino alla scadenza dei mandati originari.

Art.12 – Efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore e assume efficacia al momento dell'approvazione dell'Assemblea che lo adotta ed è applicabile alle Sezioni Soci, o alle altre articolazioni territoriali, precedentemente elette ove compatibile.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SOCI DI COOP CENTRO ITALIA.

REGIONE	PROVINCIA	N°	SEZIONI SOCI	PUNTI VENDITA FACENTI PARTE
UMBRIA	PERUGIA	1	ALTA VALLE DEL TEVERE	Città di Castello, Selci Lama, Trestina
UMBRIA	PERUGIA	2	TRASIMENO	Castiglione del Lago, Tavernelle, Magione, Passignano
UMBRIA	PERUGIA	3	FOLIGNO	Foligno
UMBRIA	PERUGIA	4	FRANCIGENA	Bastia Umbra, S. Maria degli Angeli, Cannara
UMBRIA	PERUGIA	5	GUALDO TADINO	Galdo Tadino
UMBRIA	PERUGIA	6	GUBBIO	Gubbio
UMBRIA	PERUGIA	7	PERUGIA 1	Cortonese, Madonna Alta, Elce, Le Delizie, Fontivegge
UMBRIA	PERUGIA	8	PERUGIA 2	Ipercoop Collestrada, Ponte San Giovanni
UMBRIA	PERUGIA	9	PERUGIA 3	San Sisto "Il Triangolo", San Sisto 2, Ellera
UMBRIA	PERUGIA	10	SPOLETO, NORCIA	Norcia, S. Giovanni di Baiano, Spoleto
UMBRIA	PERUGIA	11	TODI, MARSCIANO	Marsciano, Todi
UMBRIA	PERUGIA	12	UMBERTIDE	Umbertide
UMBRIA	TERNI	13	ORVIETO	Orvieto
UMBRIA	TERNI	14	TERNI	Ipercoop Terni, Terni Fontana di Polo

REGIONE	PROVINCIA	N°	SEZIONI SOCI	PUNTI VENDITA FACENTI PARTE
TOSCANA	AREZZO	15	CASENTINO	Bibbiena, Subbiano
TOSCANA	AREZZO	16	CORTONA	Camucia
TOSCANA	AREZZO	17	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Terranuova Bracciolini
TOSCANA	AREZZO	18	VALDICHIANA ARETINA	Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Monte San Savino
TOSCANA	SIENA	19	CHIANTI	Castellina in Chianti, Castellina Scalo, Radda in Chianti, S. Gimignano
TOSCANA	SIENA	20	CRETE	Asciano, Rapolano Terme, Serre di Rapolano
TOSCANA	SIENA	21	SIENA	Rosia, San Miniato, San Rocco a Pilli, Taverne d'Arbia
TOSCANA	SIENA	22	VALDARBIA	Buonconvento, Montalcino, Monteroni d'Arbia, S. Quirico, Torrenieri
TOSCANA	SIENA	23	VALDICHIANA NORD	Torrita, Sinalunga
TOSCANA	SIENA	24	VALDICHIANA SUD	Acquaviva, Chianciano, Chiusi, Sarteano
LAZIO	RIETI	25	SABINA	Rieti "I Cubi", Rieri "Futura", Passo Corese, Montopoli
ABRUZZO	L'AQUILA	26	MARSICA	Ipercoop Avezzano, Avezzano Vidimari, Celano
ABRUZZO	L'AQUILA	27	L'AQUILA	Bazzano, Torrione, Scoppito
ABRUZZO	L'AQUILA	28	SULMONA	Sulmona

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

(proposta approvata il 22 Ottobre 2021
dal Consiglio di Amministrazione
e il 23 Ottobre 2021 dagli Stati Generali)

Testo approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci delegati il 23 Novembre 2021

Art. 1 - Fonti

1.1 In attuazione delle previsioni statutarie, gli organi di amministrazione e controllo (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta degli Stati Generali, o diversamente, su proposta di liste alternative eventualmente presentate ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 2 – Nomina e funzionamento delle commissioni

2.1 Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Sociale e ai fini del presente Regolamento, l'Assemblea Ordinaria nell'anno che precede la scadenza degli Organi di amministrazione e controllo, su proposta degli Stati Generali, elegge:

- la Commissione Proponente le candidature alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e alla carica di membro del Collegio Sindacale, composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri;
- la Commissione Elettorale per l'applicazione del presente Regolamento, composta dai membri del Collegio Sindacale, la quale si avvale dell'attività di un Segretario indicato fra i funzionari della Cooperativa.

2.2 Nell'anno del rinnovo degli Organi:

a) La Commissione Proponente, coordinandosi con i Direttivi delle Sezioni Soci, anche laddove aggregate in Aree Sociali Vaste, compone la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale.

b) La Commissione Elettorale riceve e prende atto, entro il 30 Aprile, della proposta di candidature di cui al punto a) del presente articolo e delle eventuali liste alternative di cui all'art. 5;

c) Gli Stati Generali si esprimono, entro il 30 Maggio, sulla proposta della Commissione Proponente e sulle eventuali liste alternative di cui all'art. 5.

2.3 L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo della cariche è convocata, secondo Statuto Sociale, entro i successivi 30 giorni.

2.4 La Commissione Proponente e la Commissione Elettorale restano in carica fino alla elezione delle nuove Commissioni da parte dell'Assemblea Ordinaria di cui al primo comma del presente articolo.

2.5 Le Commissioni di cui al presente articolo restano nella pienezza delle loro funzioni finché permane la maggioranza dei rispettivi membri; solo ove venga meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti eletti ai sensi del presente comma scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 3 – Proposta delle candidature

3.1 La Commissione Proponente e gli Stati Generali individuano i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale secondo i criteri di cui al successivo art. 4.

3.2 La proposta delle candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e alla carica di componente del Collegio Sindacale avviene mediante approvazione di specifico documento elaborato dall'apposita Commissione Proponente, previa verifica di ammissibilità della Commissione Elettorale.

3.3 Gli Stati Generali si pronunciano, inoltre, sulle liste alternative di cui

all'art. 5, sempre previa verifica di ammissibilità della Commissione Elettorale.

Art. 4 - Criteri per la formazione delle candidature

4.1 Per la formazione delle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione, gli Stati Generali tengono conto dei criteri di rappresentanza territoriale e di rappresentanza generale e/o di professionalità specialistiche di cui all'articolo 55 dello Statuto Sociale, secondo quanto segue:
a) ciascuna Sezione Soci è rappresentata da un solo consigliere secondo l'articolazione territoriale di cui al Regolamento delle Sezioni Soci; più Sezioni Soci aggregate in una Area Sociale Vasta, esprimono un unico Consigliere d'Amministrazione;
b) i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione secondo il criterio di rappresentanza territoriale sono indicati dai Direttivi delle Sezioni Soci - sia che queste ultime siano singole, sia che siano aggregate in Area Sociale Vasta - fra gli iscritti a libro soci da almeno tre anni che siano o siano stati componenti di Direttivo delle Sezioni Soci e/o dei Comitati di Negozio per almeno un mandato;
c) i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione secondo il criterio di rappresentanza generale e/o di professionalità specialistiche sono indicati fra gli iscritti a libro soci da almeno tre anni in base ad indefettibili requisiti di attitudine cooperativa, esperienza e professionalità necessari all'esercizio delle funzioni di gestione dell'impresa e per essi costituisce titolo preferenziale l'aver ricoperto, o ricoprire cariche sociali o incarichi direttivi nella cooperativa o in altre società cooperative.
4.2 Per la formazione delle candidature alla carica di componente del Collegio Sindacale, gli Stati Generali tengono conto del criterio delle professionalità specialistiche e delle norme inderogabili di legge, secondo quanto segue:
a) i candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali e per essi costituisce titolo preferenziale l'aver ricoperto, o ricoprire cariche sociali o incarichi direttivi nella Cooperativa o in altre società cooperative;
b) fra i candidati alla carica di componente del collegio Sindacale deve essere indicato, a pena di inammissibilità della proposta, il candidato alla funzione di Presidente del Collegio Sindacale.
4.3 Tutti i candidati come sopra individuati debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dai regolamenti societari, nonché quale ulteriore requisito, condividere i valori e i principi cooperativi, come espressamente indicati nella Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e successive integrazioni o modificazioni.
4.4 Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una scheda identificativa del candidato contenente il curriculum personale, l'autocertificazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 C.C. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 C.C., l'autorizzazione di cui all'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 se necessaria, la dichiarazione di ben conoscere e accettare la Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori.
4.5 L'individuazione e l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale riservata ai possessori di strumenti finanziari è effettuata, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, in deroga al presente regolamento.

Art. 5 – Liste alternative

5.1 Liste alternative a quella proposta dagli Stati Generali possono essere presentate con sottoscrizione di almeno l'1% dei soci aventi diritto di voto al momento dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.
5.2 A pena di inammissibilità le sottoscrizioni devono essere raccolte nella medesima percentuale di cui sopra presso ciascuna Sezione Soci secondo l'articolazione territoriale di cui al Regolamento delle Sezioni Soci.
5.3 Altresì a pena di inammissibilità delle suddette liste, esse devono:
a) essere composte da un numero di candidati pari a quello dei consiglieri di amministrazione da eleggere, e dei componenti il Collegio Sindacale;
b) non avere alcun candidato in comune con la lista della Commissione Proponente né con altre liste in votazione;
c) essere composte rispettando i criteri di cui all'art. 55 dello Statuto Sociale e tutti i requisiti espressamente previsti per i candidati all'art. 4 del presente regolamento;
d) essere depositate presso la sede legale della Cooperativa (Via Andrea Doria 7 – 06061 Castiglione del Lago Perugia) o inviate tramite P.E.C. (coopcentroitalia@pec.centroitalia.coop.it) entro il termine di cui all'art. 2 lett. b);
e) essere accompagnate da una scheda identificativa dei candidati contenenti il curriculum personale, l'autocertificazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 C.C. e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 C.C., l'autorizzazione di cui all'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 se necessaria, la dichiarazione di ben conoscere e accettare la Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori e l'accettazione della propria candidatura.
5.4 Il difetto di un qualsiasi requisito, anche di uno solo dei candidati, costituisce causa di inammissibilità di tutta la lista.
5.5 Sempre a pena di inammissibilità della lista, le sottoscrizioni dei presentatori e le accettazioni delle candidature devono essere tutte autenticate da pubblico ufficiale.
5.6 Le liste, inoltre, devono recare l'indicazione di un recapito postale e/o di un indirizzo P.E.C., nonché di un Socio referente della lista, per le comunicazioni sociali.
5.7 La verifica dei requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal presente regolamento per l'ammissibilità al voto delle liste alternative è effettuata dalla Commissione Elettorale secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5.8 L'ammissione o il rigetto delle liste di cui all'art. 5 è comunicata non più tardi dei 15 giorni antecedenti la prima convocazione della prima assemblea separata.
5.9 Le liste accettate sono numerate in ordine di presentazione e sottoposte alla votazione di tutte le assemblee separate convocate nei termini di Statuto Sociale.

Art. 6 - Votazione

6.1 L'assemblea ordinaria per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo si esprime con il voto sulla lista dei candidati consiglieri di amministrazione, come proposta ai sensi dell'art. 3, e successivamente, con le medesime modalità, sui nominativi dei candidati al Collegio Sindacale parimenti proposti.
6.2 La lista proposta dagli Stati Generali è posta in votazione per prima, le liste alternative successivamente secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

6.3 Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.
6.4 Il voto si esprime in modo palese conteggiando i voti favorevoli, contrari ed astenuti.
6.5 In caso di votazione su più liste contrapposte si intende eletta interamente la lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alle Assemblee separate.

Art. 7 – Sostituzione degli amministratori in carica

7.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 8 – Norme finali e transitorie

8.1 Nell'ipotesi che la lista proposta dagli Stati Generali o le liste alternative non ottengano il consenso della maggioranza dei soci partecipanti alle Assemblee separate, la Commissione Proponente e quella Elettorale decadono.
8.2 I Consiglio di Amministrazione, che resta in carica in regime di *prorogatio*, entro 60 giorni convoca gli Stati Generali per la nomina le nuove commissioni di cui all'articolo 2 e convoca altresì una nuova Assemblea dei Soci con lo stesso punto all'ordine del giorno per concludere, in coerenza al presente Regolamento laddove applicabile e nel più breve tempo possibile, la procedura per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo scaduti.
8.3 Le modifiche al presente Regolamento sono adottate secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale.

REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITÀ

(proposta approvata il 22 Ottobre 2021
dal Consiglio di Amministrazione
e il 23 Ottobre 2021 dagli Stati Generali)

Testo approvato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci delegati il 23 Novembre 2021

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il regime di incompatibilità per l'elezione e la nomina agli Organi Sociali di Coop Centro Italia, previsti dall'art. 45 dello Statuto Sociale e agli organi sociali delle società del Gruppo Coop Centro Italia.

Art. 2 - Incompatibilità di natura politica e istituzionale

L'elezione e/o la nomina a Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, a membro del Consiglio di Amministrazione; a Presidente e Vice Presidente del Direttivo di Sezione Soci; a membro del Direttivo di Sezione Soci; a componente del Collegio Sindacale è incompatibile con:

- L'appartenenza a segreterie - o altri organismi equivalenti - nazionali regionali, provinciali, comunali e territoriali dei partiti e movimenti politici, dei movimenti e delle organizzazioni politiche e sindacali;
- L'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo;
- La carica di Presidente o Vice Presidente della Giunta Regionale, di Presidente del Consiglio Regionale, di Assessore, di Consigliere;
- La carica di Sindaco o Vice Sindaco della Giunta del Comune, di Presidente del Consiglio Comunale, di Assessore, di Consigliere;
- La carica di Presidente o Vice Presidente della Provincia o Sindaco delle Città Metropolitane, di Consigliere;
- La carica di Ministro della Repubblica.

Art. 3 - Incompatibilità con altre Organizzazioni

L'elezione e/o la nomina agli Organi Sociali di Coop Centro Italia e delle società del Gruppo è incompatibile:

- con incarichi esecutivi e di rappresentanza in imprese che esercitando attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, siano in effettiva concorrenza con quest'ultima;
- con l'appartenenza a organi direttivi ed esecutivi di altre organizzazioni di rappresentanza di imprese non cooperative nel medesimo settore economico della Cooperativa;
- con la partecipazione ad organizzazioni di qualsiasi tipo che prevedano la segretezza dei membri e degli atti dell'organizzazione stessa.

Art. 4 - Obblighi di dichiarazione e comunicazione

I candidati, i nominati, o i membri in carica negli Organi Sociali di Coop Centro Italia, o delle società del Gruppo, sono tenuti a dichiarare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Cooperativa le situazioni di incompatibilità previste dal presente Regolamento.

Art. 5 - Sospensione e decadenza

Entro trenta (30) giorni dalla elezione o dalla nomina, oppure dal momento in cui l'interessato ne viene a conoscenza, deve essere dichiarata l'esistenza, o l'inesistenza di ogni causa di incompatibilità prevista dal presente Regolamento; nonché in caso di sussistenza di tali incompatibilità, quali provvedimenti si intenda adottare per rimuoverle nei successivi 30 giorni.

La persona che si trovi in una condizione di incompatibilità prevista nel presente Regolamento è automaticamente sospesa dalla carica ricoperta negli Organi Sociali di Coop Centro Italia e delle società del Gruppo a seguito della dichiarazione e fino a cessazione della causa di incompatibilità.

La dichiarazione delle cause di incompatibilità è un atto dovuto in

mancanza del quale, o in ipotesi di dichiarazioni false, il membro dell'Organo Sociale decade immediatamente dal proprio incarico per effetto di semplice presa d'atto del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.
Parimenti decade dalla carica, come sopra previsto, la persona che eletta o nominata, ricopra una carica e negli Organi Sociali di Coop Centro Italia e delle società del Gruppo, qualora non vengano meno le cause di incompatibilità nei termini previsti nel presente articolo.

Art. 6 - Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua formale approvazione ai sensi dello Statuto Sociale.
In deroga a quanto sopra, il regime delle incompatibilità definite nel presente regolamento non si applica a quanti in carica al momento dell'entrata in vigore dello stesso, i quali potranno terminare i rispettivi mandati elettivi.

REGOLAMENTO DEGLI STATI GENERALI

Testo approvato dagli Stati Generali
il 23 Ottobre 2021

Titolo I
Organismo e fonti

Art. 1 - Composizione e funzioni
Gli Stati Generali sono previsti e disciplinati dall'art. 68 dello Statuto che ne determina composizione e funzioni, mentre le modalità di funzionamento sono stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 - Durata
Gli Stati Generali durano in carica tre anni e sono rinnovati successivamente alle elezioni per la nomina dei componenti dei Direttivi delle Sezioni Soci.

Titolo II
Organizzazione e funzionamento

Art. 3 - Presidenza
Ai sensi dell'art. 58.3 dello Statuto gli Stati Generali sono presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, il quale ne coordina i lavori. Il Presidente coordina, altresì, i processi decisionali assicurando la trasmissione della documentazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni ai componenti dell'organismo. Il Presidente ha facoltà di indicare l'agenda degli incontri per ciascun anno di esercizio.

Art. 4 - Funzionamento
4-a costituzione
Gli Stati Generali si costituiscono per il loro mandato nella prima convocazione utile successiva alle elezioni dei Direttivi delle Sezioni Soci. L'eventuale mancanza o incompletezza, in una o più Sezioni Soci del Direttivo, a qualsiasi motivo dovuta, non può impedire il funzionamento degli Stati Generali che possono pertanto validamente costituirsi e deliberare.
In prima convocazione gli Stati Generali sono regolarmente costituiti quando vi sia la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà più uno dei seggi dell'organismo.
In seconda convocazione gli Stati Generali sono regolarmente costituiti qualunque sia il numero dei componenti dell'organismo.
4-b convocazione
La convocazione dell'organismo è disposta dal Presidente nei tempi utili alle deliberazioni inerenti alla espressione dei pareri obbligatori previsti dallo Statuto. La convocazione è altresì disposta ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione delle adunanze degli Stati Generali deve essere disposta dal Presidente qualora lo richiedano un terzo dei componenti dell'organismo. L'avviso di convocazione degli Stati Generali, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede sociale, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, è inviato a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo ed anche utilizzando più mezzi contemporaneamente. L'invio dell'avviso di convocazione, in ogni caso, deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione.
4-c partecipazione
Alle adunanze degli Stati Generali sono invitati permanenti i membri del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Alle adunanze degli Stati Generali possono partecipare, senza diritto di voto, gli altri componenti dei Direttivi delle Sezioni Soci che non lo compongono obbligatoriamente ai sensi dell'art.68.1 dello Statuto.
4-d deliberazioni
Gli Stati Generali, su proposta del Presidente, nominano al momento della costituzione dell'organismo il Segretario degli Stati Generali,

che può essere individuato anche tra i dipendenti della Cooperativa.
Gli Stati Generali regolarmente costituiti, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Non è ammesso il voto per delega.
Delle riunioni degli Stati Generali sono redatti appositi verbali conservati in apposito libro delle adunanze a cura e sotto la responsabilità del Segretario.

Art. 5 - Espressione dei pareri obbligatori e delle proposte

I pareri obbligatori che gli Stati Generali devono esprimere ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, sono espressi mediante votazione dei relativi documenti predisposti e posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'organismo.
Le funzioni di natura propositiva assegnate agli Stati Generali sono svolte mediante votazione di appositi documenti contenenti le proposte che gli Stati Generali intendono sottoporre al Consiglio di Amministrazione. La proposta delle candidature alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente, avviene mediante approvazione di specifico documento elaborato da apposita Commissione Proponente secondo quanto disposto da specifico "Regolamento per l'elezione degli Organi di Amministrazione e Controllo" approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Titolo III
Diritti e doveri dei componenti

Art. 6 - Presenza e riservatezza

I componenti degli Stati Generali sono tenuti a partecipare alle riunioni dell'organismo. In caso di impedimento, ogni componente è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione della cooperativa la propria assenza. I componenti degli Stati Generali sono tenuti a mantenere il riserbo su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù del loro incarico e la cui divulgazione esterna può arrecare danno alla Cooperativa.

Art. 7 - Informazione e iniziativa

I componenti degli Stati Generali hanno il diritto di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi del presente regolamento.
I componenti degli Stati Generali hanno diritto di iniziativa su ogni materia rimessa dallo Statuto a tale organismo. Tale diritto si esercita mediante presentazione di proposte o di emendamenti ai documenti sottoposti all'esame dell'organismo. Coloro che intendono presentare una propria proposta devono rimettere al Presidente una sintetica nota scritta riassuntiva della proposta, in modo che questo possa inserire l'argomento nell'ordine del giorno della prima riunione utile dell'organismo.

Art. 8 - Rimborsi

I membri degli Stati Generali svolgono la loro attività a titolo gratuito, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'organismo, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Dimissioni - Decadenza - Espulsione - Sostituzione

Le dimissioni dei membri degli Stati Generali devono essere presentate con comunicazione scritta al Presidente che ne dà comunicazione agli Stati Generali nella prima seduta utile.

Il componente degli Stati Generali che, per qualsiasi motivo, perda lo status di socio della Cooperativa e/o decada per qualsiasi motivo da membro del Direttivo della Sezione Soci è dichiarato decaduto dal Presidente nella prima seduta utile dell'organismo.
Il membro degli Stati Generali che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dal Presidente nella prima seduta utile dell'organismo.
La decadenza da membro degli Stati Generali non comporta decadenza dal Direttivo della Sezione Soci; tuttavia il Presidente del Direttivo il cui membro è decaduto dalla carica deve essere tempestivamente informato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Qualora un componente degli Stati Generali tenga comportamenti che, arrecando danno alla cooperativa e/o a chiunque dei membri dell'organismo, siano configurabili come reati contro il patrimonio e/o l'incolumità personale, il Presidente, ne propone l'espulsione nella prima seduta utile degli Stati Generali e, se approvata, ne informa il Consiglio di Amministrazione.
La pronuncia di espulsione comporta la decadenza anche dal Direttivo della Sezione Soci.
Qualora un componente degli Stati Generali si dimetta, venga espulso o decada, il Direttivo della Sezione Soci di appartenenza deve procedere ad indicare, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, il nuovo componente degli Stati Generali.

Titolo IV
Disposizioni generali

Art. 10 - Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dagli Stati Generali con decisione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

Testo approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci il 23 Novembre 2021 ed entrato in vigore il 1° Dicembre 2021

(aggiornato con le modifiche di adeguamento ex art. 23 del regolamento per effetto delle Istruzioni Banca d'Italia del 8/11/2016)

Scopi e funzionamento della sezione

Art. 1
In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

Art. 2
Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, la Cooperativa decide l'apertura di relativi Uffici presso negozi e Sedi della Cooperativa stessa e delle società controllate che gestiscano tali Sezioni di Prestito Sociale su mandato della Cooperativa. Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:
a) Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
b) Relative istruzioni della Banca d'Italia;
c) Articolo n. 4 dello Statuto Sociale;
d) Il presente regolamento;
e) Il foglio informativo analitico.

Art. 3
La Cooperativa può accettare prestito solo da persone iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico. Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4. Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4
La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 deve indicare l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5
Il Consiglio di Amministrazione può, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6
Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato

un documento, anche in formato elettronico e/o digitale, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio. Senza mai superare i limiti indicati al precedente art. 4, la Cooperativa può rilasciare allo stesso socio più Libretti Nominativi di Prestito Sociale non trasferibili. La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può prevedere la sostituzione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale con altro documento o procedura informatica-telematica equipollente, fatto sempre salvo il requisito della nominatività e non trasferibilità del rapporto.

Art. 7
I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale, così come stabiliti dalla Cooperativa, dietro presentazione dello stesso Libretto Nominativo di Prestito Sociale o del documento equipollente individuato secondo il precedente art. 6, unitamente alla Carta Socio e un proprio documento di identità in corso di validità. I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio. Tali operazioni devono essere annotate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9
La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.
In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito.

Art. 11
Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

Operazioni di versamento e prelevamento

Art. 12
Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, o del documento equipollente individuato secondo il precedente art. 6, unitamente alla Carta Socio e un proprio documento di identità in corso di validità, presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni, bonifici, o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto, potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma digitalizzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13
Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti, con assegno bancario, bonifico e/o con modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente. Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi, qualora sia stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14
Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un'altra persona ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.
Il socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelevamento effettuato.
L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal socio.
Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega. Il delegato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cooperativa la morte del titolare del libretto.

Interessi e operazioni relative

Art. 15
Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono

fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16
Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto con valuta al 31/12. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio.

Art. 17
Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldi inferiori a 50,00 euro, che non abbiano avuto movimento negli ultimi tre anni. Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei suoi aventi causa.

Destinazione del prestito

Art. 18
Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare:
- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria. In ogni caso non potrà essere immobilizzato, in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili, più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio la gestione della raccolta del prestito.

Disposizioni finali

Art. 19
La Cooperativa si impegna a garantire:
- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 18.
I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale,

nell'ambito della propria attività e anche sulla base delle informazioni trasmesse dalla Cooperativa, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente e presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 20
Le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunicate con il foglio informativo analitico.
Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario alla sua comprensione. La Cooperativa è tenuta a comunicare ai soci prestatori qualsiasi variazione del tasso applicato mediante idoneo manifesto esposto nelle sedi e nei punti vendita della Cooperativa almeno 8 giorni prima della effettiva variazione.

Art. 21
Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei suoi doveri definiti dall"art. 2403 del Codice Civile, vigila sull'ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 1, 3, 4, 13, 18 e 20 del presente Regolamento.
Ove, nell'ambito dei controlli che gli sono affidati, rilevi significative violazioni degli articoli sopra indicati e qualora la Cooperativa non abbia già autonomamente provveduto, chiederà informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis comma 2 C.C. al Consiglio di Amministrazione, invitandolo a predisporre entro 60 giorni un Piano teso a rimuovere le inottemperanze rilevate.
Il Collegio Sindacale valuterà l'idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e monitorerà le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta realizzazione ferma restando la possibilità di avvalersi dei poteri attribuitigli dall'art. 2406 ultimo comma C.C.. L'inottemperanza alle prescrizioni descritte nel primo comma del presente articolo, infine, può determinare la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia, approvato dall'assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.

Art. 22
Il Consiglio di Amministrazione autonomamente, sentito il Collegio Sindacale, può apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.
Tenuto conto del limite dell'importo complessivo dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti liberi da vincoli temporali, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.

Art. 23
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 23 novembre 2021 ed è entrato in vigore dal 1° dicembre 2021, in sostituzione del precedente, approvato in data 18 giugno 2019 ed entrato in vigore dal 1° luglio 2019; il Regolamento è stato precedentemente adeguato, alle Istruzioni Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2016.

coop Centro Italia

stampato su carta riciclata

www.coopcentroitalia.it

Centro Italia

Edizione
Novembre 2021